

SEDUTA

36.

SITZUNG

7-11-1950

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

Ore 10.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Processo verbale della seduta del Consiglio regionale del 6 novembre 1950. Osservazioni sul verbale? Nessuna. Approvato.

Proseguendo nella trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, dò la parola all'Assessore ai lavori pubblici Turrini per la seconda parte della sua relazione.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Nella seconda parte della relazione chiedo anche di poter soddisfare i bisogni urgenti di locali per gli uffici, che qui non hanno sufficiente spazio. Si potrebbe arrivare ad una soluzione del problema, acquistando un piano dell'edificio sito in via Belenzani oppure affittando qualche altro appartamento che si trova in città. Fino adesso non è stato possibile trovare una soluzione di affitto. Ci è stata la proposta di vendita da parte della Società Immobiliare di Trento del Palazzo di Via Belenzani. I signori consiglieri sono pregati di esprimere il loro parere; e se desiderano sono disposto a leggere la perizia e gli accertamenti di stima del piano in parola. Come sarebbe utilizzato? Rispondo alla richiesta del consigliere Cristoforetti, che ieri sera si era allontanato quando ho risposto alla domanda. Lì verrebbero sistemati gli uffici con il personale già in servizio

alla Regione, in servizio provvisorio, ed eventualmente con il personale che lo Stato passerà alla Regione, quando le Norme di attuazione entreranno in vigore. Per il primo lotto l'Assessorato ai lavori pubblici avrebbe bisogno di circa 10 locali, perchè oltre ai servizi attuali avrà anche l'ufficio Deviazioni acque e il Distretto minerario; l'Assessorato all'agricoltura locali 8; l'Assessorato al commercio locali 4; uscieri, fattorini, ufficio spedizione locali 3. Totale: locali 25.

DEFANT (A.S.A.R.): Volevo chiedere all'Assessore dei ragguagli circa le installazioni igieniche e tecniche di questi appartamenti.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Si è fatto cenno anche di questo.

DEFANT (A.S.A.R.): Non ho capito.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Lei vuol sapere dei servizi: c'è l'ascensore, l'impianto di riscaldamento centrale funzionante a carbone o nafta, impianto di acqua corrente, ecc.

PARIS: E' possibile poi farne 3 appartamenti separati?

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Sì, non occorre nessuna modifica. Il

nostro desiderio sarebbe di prendere dei locali in affitto, ma la Società non affitta. La possibilità di andare in città può esserci, ma bisognerebbe rassegnarsi a portare un ufficio in una casa e l'altro in un'altra. Quindi bisognerebbe suddividere quei pochi uffici da un capo all'altro della città.

PARIS P.S.U.): Poi non è molto facile trovare.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Non è molto facile, ma potrebbe essere possibile.

PARIS (P.S.U.): Sarebbe più vicino alla verità dire che è molto difficile.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Fino adesso abbiamo trovato solo due appartamenti dislocati tutti e due in vie diverse, e non sufficienti.

ODORIZZI (Presidente della giunta - D.C.): L'incongruenza di un provvedimento di questo genere deriva dal fatto che andremo verso la costruzione della sede definitiva degli uffici regionali; quindi in previsione di ciò fare degli acquisti appare un controsenso. Ecco perchè abbiamo cercato in un primo tempo lungamente la possibilità di una sistemazione degli uffici in affitto. Però, vedete, le possibilità che vi sono in città le conoscete tutti. Non c'è altra soluzione che quella di acquistare. Comunque il prezzo, a giudizio di stima, non risulta inaccettabile, anche se lievemente superiore a quello che sarebbe il prezzo di costo, e lo scarto in più ha la sua giustificazione. Certo la Società ha costruito quel palazzo per farci una speculazione; la fa, questo è sicuro. Tuttavia è un prezzo che non va al di fuori di una valuta-

zione ragionevole di mercato. L'investimento, poi, in quella posizione secondo noi, è un investimento tranquillo in ogni caso, perchè, anche quando avremo realizzato la creazione della sede degli uffici e servizi regionali, il valore patrimoniale che là abbiamo investito lo troveremo sempre. Sono sicuro almeno personalmente, in coscienza, sono sicuro che lo troveremo sempre. E' la migliore posizione della città di Trento, e si tratta di immobile in cui sarà facile, senza grande dispendio, ricostituire i tre appartamenti. Tutto considerato, io penso che il Consiglio dovrebbe autorizzare l'acquisto, perchè la imminenza relativa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione è un dato positivo, e quando avremo assorbito l'Ispettorato all'agricoltura, il Corpo forestale, il Distretto minerario, i servizi di trasporto, materie tutte previste dal primo lotto di norme, dovremo per forza disporre di locali, che consentano, una non dico definitiva (perchè è provvisoria anch'essa), ma almeno tollerabile, sistemazione degli uffici dell'Assessorato ai lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'industria e commercio. Ecco perchè vi chiediamo questa autorizzazione. Se ce la date, concluderemo le trattative, che poi dovranno avere la sanzione ulteriore del Consiglio, perchè non c'è lo stanziamento in bilancio e bisognerà decidere da quali fonti attingere i mezzi per l'acquisto.

TOMA (IND.): Vorrei sapere qualcosa circa l'ampiezza dei locali e la cubatura. Mi sembra, se non erro, di aver sentito parlare di 12 metri quadrati.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Sono piuttosto piccoli, sono di 20 metri quadrati quelli che guardano su via Belenzani, e di 12 all'interno. Non è una soluzione ideale.

TOMA (IND.): Per quanto riguarda il prezzo, mi pare sia un prezzo corrente di stima, data la posizione. E' più che cautelata la Giunta, se procede all'acquisto ai prezzi indicati dall'Assessore ed a me sembra che risponda alle esigenze del mercato; solo che i vani sono piuttosto piccoli.

PARIS (P.S.U.): Bisogna dunque considerare che prima che il Palazzo della Regione sia costruito e disponibile, passano sicuramente due anni e mezzo, ma correndo! Ora, così non è più possibile andare avanti. Ho riferito ieri di aver visto 7 impiegati in un ufficio. Bisogna arrivare ad una soluzione: acquistare o affittare, supponendo che ci sia la possibilità di affittare. A quanto ammonta l'affitto di un piano di quella fatta? Due milioni all'anno; e quindi, volte tre, sono 6 milioni. D'altro canto ritengo opportuno che la Regione abbia a sua disposizione due-tre appartamenti, perchè se ci sono Assessori che non abitano a Trento, sia in grado di aiutarli. Non è giusto che l'Assessore vada ad abitare in un appartamento poco decoroso. E anche l'appartamento poco decoroso, nè oggi nè fra tre anni sarà facile trovarlo.

Visto che il prezzo è reale e obiettivo, è bene che la Regione acquisti questo piano, anche allo scopo che ho detto, perchè l'Assessore non deve essere impedito dalla mancanza di alloggio. Per questi motivi il mio voto sarà senz'altro favorevole.

DEFANT (A.S.A.R.): Finalmente cominciamo a viaggiare sul terreno pratico. La soluzione pratica degli appartamenti di via Belenzani risponde alle attuali esigenze funzionali della Regione, per cui sono perfettamente d'accordo. Ne avevo parlato ancor mesi fa, osservando che in queste condizioni gli uffici non possono funzionare bene. Però mi permetto di raccomanda-

re al signor Assessore di affidare le trattative per l'acquisto a persone capaci e competenti, e di dare la massima pubblicità a questo provvedimento della Giunta regionale, onde evitare le critiche e le insinuazioni, avanzate a questo riguardo da qualcuno, secondo le quali un altissimo membro della Giunta regionale avrebbe ordinato l'acquisto di tre appartamenti per gli Assessori regionali. Questo succede, perchè nella stampa non si chiarisce al pubblico la ragione di questi provvedimenti, e le reali intenzioni della Giunta. Prego quindi l'Assessore di dare la massima pubblicità all'acquisto, con la chiara motivazione dello stesso. Per il resto io non ho nulla in contrario e dò il mio pieno appoggio all'iniziativa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La Regione, o meglio gli uffici della Regione sono attualmente alloggiati nel palazzo che è proprietà della Provincia. In questo palazzo della Provincia, specialmente nell'ala prospiciente all'interno, ci sono tuttora numerosi locali affittati ad enti diversi. Il mio voto sarà senz'altro negativo sull'acquisto del piano di via Belenzani, negativo soprattutto per il fatto che se la Regione ha già in bilancio delle somme per costruire il palazzo regionale, trovo assurdo comperare un piano che fra tre anni avrà subito un forte deprezzamento, e difficilmente sarà acquistato. Sarà una sistemazione di fortuna, in quanto si tratta di localetti di piccola superficie, buoni per stanze da letto d'albergo e non per uffici. La spesa è forte, molto forte; vero che lo Stato è molto generoso. Credo sia il caso di insistere, da parte del Presidente della Giunta provinciale, perchè questi enti cerchino di sistemarsi fuori del palazzo, fuori di qui. In quel modo si potranno rendere liberi, fra l'ultimo piano e l'ala interna, per lo meno 15 locali. Con questi, e con un po' di buona volontà, si potrà benissimo accomo-

darsi, perchè se adesso cominciamo a parlare di 10 o 12 locali per i lavori pubblici, osservo che se in quei locali si mettono cinque persone come nell'Ufficio dell'assistenza sociale, avremo 60 impiegati. Ad ogni modo, questo vostro desiderio di creare numerosi uffici mi fa pensare a quella impalcatura burocratica regionale, verso la quale eravamo diffidenti. State creando una impalcatura burocratica mastodontica (*rumori nel Consiglio*). perchè finora la Provincia di Bolzano e quella di Trento hanno funzionato bene con un numero molto inferiore di locali, sia pure sommando quelli di Trento e di Bolzano. Non so perchè adesso si debba addivenire alla creazione, e parliamo di un palazzo con 120 vani, di uffici con 15 impiegati, ecc.; così arriveremo a qualche cosa di più di un Ministero! di certi Ministeri! Ecco perchè il mio voto all'acquisto dello stabile è negativo. Ritengo che si debba piuttosto cercare di liberare completamente il palazzo della Provincia, nel quale c'è l'Ente provinciale turismo e ci sono gli uffici della Trento-Malè, l'Assistenza Pontificia ed altri, alloggiati all'ultimo piano. Saranno uffici non sufficientemente adatti e signorili quelli dell'ultimo piano, ma ci sono già uffici molto più importanti, come la Questura di Trento e la Prefettura, che hanno sistemazioni dello stesso genere. Così poi le spese le farebbero gli altri anzichè la Regione, che ha la possibilità di provvedere ulteriormente usando della generosa ospitalità dell'avvocato Balista, il quale sarà poi soddisfattissimo, quando la Regione se ne andrà, di avere il suo palazzo completamente libero.

BALISTA (D.C.): Sono stato tirato per i capelli, altrimenti in questa discussione non sarei intervenuto. Cristoforetti dice che è inutile andare a fare degli acquisti per la Regione, perchè c'è la Provincia, la quale ha ancora dei lo-

cali disponibili e che potrebbero rendersi disponibili. Prima di tutto bisogna tener presente che aumentando anche le esigenze della Provincia, col nuovo Statuto regionale, e i nuovi servizi richiedono maggior disponibilità di locali. Nella famosa ala, in cui esiste ancora qualche ufficio, che può sembrare estraneo all'amministrazione provinciale, alcuni enti, dopo la disdetta hanno trovato la loro sistemazione altrove, e lì abbiamo sistemato uffici della provincia: maternità e infanzia, assistenza illegittimi e anche qualche locale per l'assistenza sociale.

La Trento - Malè è lì da quando non ha più potuto usufruire dei locali, che furono bombardati. D'altra parte è strano che proprio Cristoforetti non si ricordi che la Trento - Malè è una società nella quale la Provincia di Trento ha dei notevoli interessi, e quindi non ha motivi di disfarsene e di allontanarla.

PARIS (P.S.U.): Può la Provincia liberarsi da quegli inquilini?

BALISTA (D.C.): Bisogna pazientare fino a tanto che troveranno una sistemazione ragionevole. D'altra parte, anche se fosse possibile aver disponibile quei locali, io devo far presente che l'Ufficio vigilanza e tutela della Provincia ha bisogno di un'ulteriore espansione, perchè in certi uffici abbiamo 2-3-4 funzionari, i quali renderebbero molto di più se fossero indipendenti o autonomi. Quindi bisogna assolutamente provvedere, a mano a mano che si renderanno disponibili i locali, a sistemare meglio questi servizi. Ente provinciale turismo: voi sapete la configurazione di questo Ente e le ragioni per cui è stato collocato qui. L'Ente provinciale turismo cerca inutilmente da parecchio tempo; la Camera di commercio dovrebbe provvedere all'ufficio e procurare la disponibilità dei locali, ma finora anche questo non è sta-

to possibile per varie ragioni, che è inutile riferire. Ad ogni modo noi consideriamo l'Ente provinciale del turismo un Ente molto vicino alla Provincia, e quindi di interesse, di sommo interesse per la Provincia di Trento. Per questi motivi non abbiamo intenzione di buttarlo in Piazza Dante.

ALBERTI (D.C.): Comunque, finchè c'è il blocco sugli affitti, non ci possono buttar fuori...

BALISTA (D.C.): C'è il blocco sugli affitti e ci sono altre ragioni, per le quali non è possibile sbarazzarsene, come sarebbe il desiderio di qualcuno. Però, anche quando saranno disponibili tutti questi locali non potremo cederli alla Regione, perchè dovremo costituire i nuovi uffici, previsti dallo Statuto, quali, per esempio, i servizi di vigilanza e tutela sugli uffici di conciliazione. Dovremmo evidentemente costituire gli uffici, siano modesti quanto si vuole, assumere del personale ed avere i locali necessari. Vedete quindi che la Regione ha indubbiamente la necessità ed il dovere di provvedere, nei limiti delle proprie possibilità, ai locali necessari per poter meglio funzionare. Bisogna poi prevedere qualche servizio delegato dalla Regione alle due Provincie in qualche particolare settore; io non voglio fare anticipazioni, ma mi pare che può sorgere anche questo problema. In tal caso ha evidentemente bisogno di una ulteriore espansione, e di maggior disponibilità di spazio e di locali d'ufficio. Quindi credo che la proposta, avanzata dalla Giunta regionale, meriti la nostra considerazione, il nostro appoggio e la nostra approvazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi dispiace di dover afferrarmi ad un paio di frasi, (e non per spirito polemico) dell'avvocato Balista.

Egli dice che non possono essere mandati fuori dallo stabile alcuni uffici ed enti, « come sarebbe desiderio di qualcuno ». Egregio avvocato, io non desidero che venga mandato via nessuno! Se volete anche affittare a qualche privato consigliere o assessore il vostro palazzo, per me potete farlo benissimo. Ma osservo che se la Trento - Malè è molto vicina a voi, se l'Ente provinciale del turismo è molto vicino a voi, ci sono anche altri enti che sono molto vicino a voi, ma risiedono fuori del palazzo. Hanno però il loro bilancio quelli della società Trento - Malè! Anche se voi partecipate con delle azioni, con un blocco forte di azioni, si tratta sempre di una società privata. L'Ente provinciale del turismo è un ente autonomo, che ha pure il suo bilancio. Io vedrei con maggiore simpatia l'Ente provinciale del turismo comperare il primo piano di via Belenzani con i milioni donati dalla Regione sui residui attivi di questo bilancio, piuttosto che l'acquisto da parte della Regione. L'Ente provinciale turismo in una città come Trento, che deve essere essenzialmente turistica, dovrebbe essere allogato in una palazzina, in una costruzione ottenuta dalla sopraelevazione del padiglione di Via Alfieri. Non so però se ciò sia fattibile. La società Trento - Malè è una società che assumerà una certa importanza, attraverso la soluzione del binario normale, e troverà la possibilità di sistemarsi convenientemente. Al quarto piano sono alloggiati degli uffici, che non hanno nulla di comune con la Provincia. — Ora, dice giustamente l'avvocato Balista — noi abbiamo nuove competenze, e con l'emanazione delle norme di attuazione — (aspettiamo le Norme di attuazione! La Trento - Malè e le Norme di attuazione sono sullo stesso piano!) — dovremo aumentare gli uffici —. Anche la Regione deve aumentare gli uffici! Stanno sorgendo le impalcature, e vi avviate verso quella strada, che,

d'altra parte, io vedo con simpatia, perchè è l'unica funzione che io riconosco alla Regione: lenire la disoccupazione. Intanto passerà del tempo, prima che vengano emanate queste norme di attuazione, e nel frattempo si costruirà il palazzo della Regione. Anche se la Provincia rimarrà un po' stretta, bisogna sistemarsi in qualche maniera e pazientare un po'. Ho visto l'Assessore supplente alle foreste alloggiato in un ufficio con il suo segretario, nè mi sono meravigliato nè ci trovo alcun inconveniente. D'altra parte qui si tratta di risparmiare parecchie decine di milioni, perchè dopo quel piano rimarrà vuoto. Gli assessori si cerchino loro gli appartamenti! Diano loro i dieci milioni di lire! Se li facciano costruire gli appartamenti, tanto gli Assessori, nella grande maggioranza, hanno la certezza di rimanere in carica vita natural durante per la competenza da loro acquisita... (*rumori vivissimi nel Consiglio*). Non vedo con simpatia e sono contrario a comperare dei locali, che un giorno non serviranno più. Io ritengo che non sia opportuno farne l'acquisto.

SALVETTI (P.S.I.): Su questo argomento mi permetto giustificare il voto che darò. In poche parole, mi sono reso subito conto che la soluzione migliore sarebbe stata quella di avviarci per l'affitto, per ovvie ragioni, che sono elementari e non esigono parole per chiarirle. Però, nella fattispecie, il primo piano di via Belenzani, che ha quella tale ubicazione e quella tale struttura (io mi sono permesso di andare a curiosare perchè qualche pò di tempo ce l'ho) fa parte di un palazzo di lusso ed ha quartieri di lusso. Sono forse gli appartamenti e i locali che esigono oggi il prezzo più alto della città di Trento. Quando mi è stato detto delle intenzioni della Giunta, ne ho parlato con ingegneri, a titolo accademico, ed essi hanno fatto questo ragionamento: « Se la Regione non ha imme-

diata urgenza, immediata nel senso di pochi mesi, e se è vero che i proprietari, cioè la Società costruttrice non affitta ma vuole vendere, si voglia tener presente che un locale costa press'a poco 700.000 Lit. per vano, non occorre essere molto addentro per capire che con l'importo di 26 milioni si costruiscono 35-40 locali ex novo. Se non c'è il carattere di immediatezza, non converrebbe, nel giro di sei mesi o entro l'anno prossimo, costruire con 26 milioni una casa nuova, premesso che per un edificio del genere l'area non è difficile trovarla? In tal caso noi avremmo un edificio nostro dalle fondamenta al tetto, e avremmo anche qualche locale in più. E quando sorgerà il palazzo della Regione, esso sarà preceduto e affiancato da un edificio nostro, da una « dipendenza » nostra la quale avrebbe anche maggiore possibilità di essere venduta che non il piano di via Belenzani, che è poi, in definitiva, un condominio. Perchè, ripeto, non esaminare una simile soluzione, che, a pari spesa, ci darebbe una casa nuova, con qualche locale in più, con valore patrimoniale nostro, di cui potremmo disporre in tutte le maniere? Nè dimentichiamo che se noi avessimo un'altra casa, la cui ubicazione idonea non è difficile a trovarsi, con una trentina di locali adatti per uffici, potremmo anche contemplare una minore superficie e un minor volume del palazzo vero e proprio della Regione. Si tratterebbe in definitiva di un settore burocratico distaccato. Qui mi sembra invece che ci si voglia levare la sete con l'acqua salata, anche se una stima obiettiva ha giustificato alcuni milioni in più, quale normale maggiorazione nel campo della speculazione edilizia. Queste le opinioni e le proposte fattemi da ingegneri che hanno la testa sulle spalle; e francamente non ho saputo obiettare che una sola cosa, e cioè che il bisogno è immediato o quasi, e che non si può provvedere, in un lasso

di tempo breve, ad un edificio nuovo che possa accogliere tanti uffici. Comunque ho voluto farmi interprete di questa tesi e ho voluto portarla qui.

DEFANT (A.S.A.R.): In merito alla burocratizzazione della Regione, io non vedo per oggi questo pericolo. Anzi ho visto un pericolo opposto assai più grave, nel tentativo di risparmiare eccessivamente sul personale. Il Presidente della Giunta regionale, nella sua recente relazione, dichiarò che le spese generali ammontano a 2,4%. In questo modo mi sembra che si vada al di là...

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora!

DEFANT (A.S.A.R.): Io vedo in questo un pericolo, come lo vedrei nell'aumento della burocratizzazione. Però il fatto che la Regione costruisce un palazzo non vuol dire che intende occupare migliaia di persone in questo palazzo; ma vuol dire che intende creare un ricordo storico per questo evento, che è una rivoluzione nel campo amministrativo. Questo è il significato maggiore. Per quanto riguarda lo investimento di via Belenzani, credo che esso sia un acquisto vantaggioso perchè è vero che si possono costruire appartamenti per 250 mila lire il vano (e questo brevetto è stato applicato nella Svizzera e nell'Austria), ma non sono appartamenti che possano essere usati per uffici pubblici. C'è poi un altro fatto; dove mai troveremo, con questa somma, un terreno così favorevole come via Belenzani? L'ubicazione e il decoro sono fattori preminenti per gli uffici regionali. Io credo che la soluzione dell'Assessore ai lavori pubblici sia la migliore, tanto più se si considera che l'affitto non è poi quello che determina tutta la questione. Se noi in tre anni, pagassimo 7 milioni di affitto, questi 7

milioni costituiscono press'a poco la perdita che avremo rivendendo i locali. La soluzione quindi è logicissima dal punto di vista dell'ubicazione, dal punto di vista economico e dal punto di vista del decoro.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei preliminarmente che venisse preso atto di questa dichiarazione. Nonostante i buoni intendimenti del consigliere Paris, io dichiaro che mai quei locali saranno adibiti ad abitazione dei signori Assessori. Non so che cosa faranno le amministrazioni che verranno dopo di noi. Questa amministrazione mai li adibirà ad abitazione per Assessori.

SALVETTI (P.S.I.): Mi congratulo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Bene!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In secondo luogo prego il consigliere Salvetti di considerare che è proprio urgente questa sistemazione. L'abbiamo tenuta sospesa più che si è potuto, in cerca di soluzioni migliori; ma al punto in cui siamo è necessario decidere. — Quando penso che dovremo completare l'assessorato ai lavori pubblici con due uffici nuovi, quello per le derivazioni delle acque e quello del distretto minerario, e se penso che dovremo dare una sistemazione un po' diversa all'assessorato all'agricoltura, sistemare la ragioneria e creare l'ufficio per il segretario generale, io vi dico che questa soluzione urgente rappresenta il minimo indispensabile. Dal punto di vista della valutazione patrimoniale le osservazioni di Defant sono fondatissime. Sono sicuro che anche dal punto di vista dell'investimento patrimoniale facciamo un buon affare. Perchè è vero che si possono costruire locali anche a 700 mila lire il vano, ma ciò dipende

dall'ubicazione. Via Belenzani è una posizione centralissima, e quindi l'area ha un valore notevole. Se si trovasse un'area decentrata non risponderebbe ai nostri scopi. Prendo come buon auspicio per l'avvenire del nostro Paese la considerazione che fra tre anni il valore di quell'immobile sarà diminuito. Me lo auguro, perchè questo coinciderà con una migliorata situazione economica e monetaria per tutta la Nazione. Però la storia economica non dimostra che il valore degli immobili vada a diminuire, al contrario, da dieci anni a questa parte — per esempio — ogni investimento immobiliare si è tradotto in una buona speculazione, per le svalutazioni monetarie che sono sopraggiunte.

Prende momentaneamente la Presidenza il dottor Magnago.

PRESIDENTE: Altri desiderano prendere la parola? Si passa in votazione la proposta fatta dall'Assessore ai lavori pubblici, che concerne l'acquisto, da parte della Regione, del primo piano della casa di Via Belenzani. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

STROBL (S.V.P.): Bitte übersetzen!

PRESIDENTE: Wer mit dem Ankauf des I. Stockes des Hauses in der Via Belenzani — da wären 25 Räume, die die Region als Büroräume braucht, so wie es im Bericht des Assessors für Öffentliche Arbeiten Turrini vorgesehen ist — einverstanden ist, möge die Hand erheben.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 32. Contrari 1. Astenuto 1.

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno:

« Nomina dei revisori del rendiconto per l'esercizio finanziario 1949 ».

BANAL (D.C.): Dopo aver preso contatti con i capigruppo, credo di poter proporre la formazione di questa commissione dei revisori dei conti, coi seguenti nominativi: Vinante, Zanghellini Defant, Alberti, Amonn.

PRESIDENTE: Prego, vuole ripetere i nomi?

BANAL (D.C.): Porto la lettera.

PRESIDENTE: Il consigliere Banal ha proposto: Vinante, Zanghellini, Defant, Alberti e Amonn.

DEFANT (A.S.A.R.): Forse c'è un errore, in quanto io faccio parte del gruppo delle minoranze, del quale hanno fatto parte Toma e Dorna. Forse lei avrà preso il gruppo separato; ma sarebbe bene che lei volesse anche accordarsi con il nostro capogruppo che è Toma il quale non è a conoscenza di questo fatto.

BANAL (D.C.): Già da due mesi tratto questa cosa. Il prof. Toma non sono mai arrivato ad avvicinarlo . . .

DEFANT (A.S.A.R.): Credevo che lo avesse avvicinato!

PRESIDENTE: Il gruppo delle minoranze potrà decidere se vuole Toma o Defant, e in questo caso Banal riterrà la proposta. Consigliere Defant, lei accetta Toma?

TOMA (IND.): Credo che può far parte Defant, che è di Trento.

SCOTONI (P.C.I.): Io se ben mi ricordo . . .

PRESIDENTE: Consigliere Scotoni, per regolamento lei deve parlare dal suo seggio.

SCOTONI (P.C.I.): Grazie. Dicevo che il consigliere Banal, come capogruppo della D.C., effettivamente aveva parlato anche con me, però avevo capito che successivamente ci sarebbe stata una riunione dei capigruppo per discutere questa cosa. Io, pur dichiarandomi d'accordo con i nomi proposti, vorrei suggerire per l'avvenire che si procedesse con altro sistema, e cioè di votare non tutti e cinque i nomi, ma ogni consigliere dovrebbe votare due o tre o quattro, in modo che la rappresentanza derivi da questa votazione e non da accordi preventivi che possono eventualmente raggiungersi. Se oggi vogliamo decidere su questa rosa proposta io sono d'accordo per non intralciare il lavoro; propongo che in futuro si segua quest'altra strada, che è quella seguita in tutte le assemblee.

PRESIDENTE: Comunque lei accetta i nomi proposti?

SCOTONI (P.C.I.): Sì.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Le parole dell'Assessore Banal mi richiamano e mi rammentano quella riunione ormai perduta nella lontananza dei tempi, avvenuta in quest'aula, nella quale l'Assessore Banal aveva promesso un successivo incontro. Le dico subito perchè ho fatto questo discorso. In questo Consiglio ci sono due consiglieri antiautononomisti e il partito di maggioranza non vede di buon occhio che uno di questi revisori sia il « *Bastian contrario* », cioè un antiautononomista. Mi ricordo che abbiamo discusso parecchio, e si ricorda anche Defant. Da lì era nata la certezza che si sarebbe avuta una seconda riunione per decidere, perchè avevo chiesto ugualmente che uno di noi due fosse nominato revisore. Perchè non si deve includere un antiautononomista? Non ve-

do il motivo per negare una tale aspirazione, e dissi a questo proposito: Voi partiti di maggioranza presentate il bilancio, lo presenta la Giunta, e quale bisogno c'è che uno dei vostri uomini sia nella commissione dei revisori? Non c'è bisogno; voi siete difesi a sufficienza, perchè la vostra Giunta, espressione del vostro partito, vi presenta il conto.

BANAL (D.C.): Volevo solo precisare che l'incontro che ho avuto col consigliere Cristoforetti è di circa un mese fa, ed ebbe luogo qui sopra, nell'atrio della Giunta provinciale. Io gli chiesi se era d'accordo sulla formazione di questa commissione, notificandogli i membri della stessa, ed egli mi disse che era d'accordo. Ho riferito la cosa al Presidente circa 20 giorni fa, comunicando anche la risposta che avevo avuto dagli altri capigruppo. La proposta è venuta in Consiglio solo per evitare una lunga discussione intorno ai nominativi da proporre, circa la formazione della Commissione, e anche per il fatto che, se si pensa con tranquillità, è più facile mettere insieme una Commissione che sia funzionante, cioè delle persone che possono occuparsi effettivamente del mandato. Fra i nominativi figurava anche quello del consigliere Caproni, il quale mi ha pregato di volerlo esonerare, per il fatto che, essendo a Bolzano, non può partecipare alle sedute che si terranno qui.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi dispiace tanto, ma io non ricordo il colloquio. Ricordo il colloquio precedente che riferisco, fatto in quest'aula. Ad ogni modo faccio normale richiesta che uno di noi due del M.S.I. sia compreso nella Commissione dei revisori, quale antiautononomista.

PRESIDENTE: Il consigliere Cristoforetti

retti ha fatto formale richiesta di partecipare, quale antiautonomista, alla commissione dei revisori dei conti. C'è qualcuno che desidera prendere la parola in merito?

DEFANT (A.S.A.R.): Trovo fondata la richiesta di Cristoforetti, perchè io credo che come revisore il migliore e il più diligente sia proprio Cristoforetti. Se nessuno si ritira, io cedo il mio posto.

PRESIDENTE: Comunque la proposta del consigliere Banal comprende i nominativi seguenti: Vinante, Zanghellini, Defant, Alberti, Amonn. Metto in votazione questa proposta, se viene accolta tale quale, cade la richiesta di Cristoforetti; viceversa, se la proposta Banal non viene accettata, metterò ai voti la seconda proposta con il nominativo di Cristoforetti. Metto ora in votazione la proposta Banal.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che Defant ha rinunciato e propone la sostituzione del suo nome con Cristoforetti. Mi pare che Toma è anche d'accordo. Se il gruppo misto designa un altro, dovrebbe essere composta la rosa con l'inserimento del nuovo nominativo.

PRESIDENTE: Defant è del gruppo misto, mentre i consiglieri Cristoforetti e Mitolo non credo appartengano al gruppo misto...

VOCI: No, No!

PRESIDENTE: Quindi non può Defant farsi sostituire da Cristoforetti.

SCOTONI (P.C.I.): Nessuno regolamento vieta che un gruppo favorisca un altro gruppo.

DEFANT (A.S.A.R.): No, in questa forma no! Se mai come esclusione del gruppo misto.

SCOTONI (P.C.I.): Rinuncia a favore di Cristoforetti?

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta Banal.

Es kommt der Vorschlag des Herrn Regionalrates Banal zur Abstimmung, dass als Rechnungsrevisoren ernannt werden: Vinante, Zanghellini, Alberti und Amonn. Wer einverstanden ist möge die Hand erheben.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Maggioranza. Contrari: 1. Astenuti: 3.

Si passa al **quarto punto dell'ordine del giorno: « Progetto di legge regionale sull'esercizio del referendum »**. Dò la parola all'Assessore dott. Negri.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): *(Legge la relazione)*.

RELAZIONE

della Giunta regionale relativa al rinvio della legge sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione dei nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo del Comune.

S.E. il Commissario del Governo, con lettera del 9 gennaio a.c. n. 271 Gab., ha rinviato al Presidente del Consiglio regionale, e per conoscenza al Presidente della Giunta regionale, la legge deliberata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 1949 n. 5 sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, e nel mutamento delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo del Comune.

La lettera dice:

« « La Presidenza del Consiglio dei ministri ha rivelato che il disegno di legge in oggetto, limitando il diritto di partecipare al referendum ai soli cittadini residenti stabilmente nei Comuni interessati, non rispetta il principio enunciato nell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica e in altre leggi dello Stato, da cui risulta che, secondo il sistema accolto nell'ordinamento giuridico dello Stato, nella manifestazione collettiva di volontà dei cittadini devono essere ammessi a partecipare tutti gli iscritti nelle liste elettorali. Pertanto, ha concluso la predetta Presidenza, tale disegno di legge eccede la competenza di codesto Consiglio regionale, quale è delimitata dall'articolo 4 - 1° comma dello Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5.

In esecuzione di quanto esposto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, rinvio detto disegno di legge, col rilievo suesposto » ».

La lettera del Commissario del Governo sopra trascritta non fa riserve circa altre eventuali osservazioni alla legge sul referendum approvata dal Consiglio regionale e nella stessa si fa soltanto richiamo, oltre che all'articolo 75 della Costituzione della Repubblica, ed altre leggi dello Stato, senza altre più precise indicazioni; ma in data 16 c.m., e cioè a distanza di oltre un mese dalla prima lettera, S.E. il Commissario del Governo ha inviato al Presidente del Consiglio regionale una seconda lettera, che è del seguente tenore:

« « Ricevute le necessarie istruzioni da parte del Governo, comunico alla S.V., a seguito e ad integrazione della nota n. 271 del 9 gennaio u.s., gli altri rilievi cui ha dato luogo il disegno di legge regionale suindicato, ribadendo,

nell'occasione, quello già indicato nella precitata nota:

1) la norma contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, per la quale solo gli elettori « *compresi nel registro della popolazione stabile* » potrebbero partecipare al referendum, contrasta con un principio accolto nell'ordinamento giuridico dello Stato. Infatti, l'articolo 75 - terzo comma della Costituzione della Repubblica, nel prescrivere che « *hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati* », intende che prendano parte a tale manifestazione di volontà tutti gli iscritti nelle liste elettorali. La formazione di queste è disciplinata dalla legge sull'elettorato attivo 7 ottobre 1947 n. 1058, secondo la quale possono essere compresi nelle liste di ciascun Comune anche elettori non aventi residenza stabile nel Comune stesso. Se, infatti, l'articolo 3 della legge ora citata prescrive: « *Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti..., sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune* », il successivo articolo 10 aggiunge: « *Chi è iscritto nelle liste elettorali di un Comune può chiedere di rimanere, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro Comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile... Chi, pur non avendovi la residenza intende essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di nascita o del Comune dove ha la sede principale dei propri affari e interessi deve... presentare domanda al Sindaco...* ».

Pertanto, la norma limitativa contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame configura un eccesso di competenza, in relazione al disposto dell'articolo 4, 1° comma dello Statuto speciale.

2) All'articolo 10 non è stata tenuta pre-

sente l'esigenza di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. Pertanto, detto articolo dovrebbe essere modificato nel senso di un conveniente ampliamento della consistenza numerica delle commissioni di cui si tratta e l'introduzione delle rappresentanze dei gruppi linguistici.

3) All'articolo 2, secondo comma, se debba intendersi che « *qualora in favore dell'acoglimento della domanda risulta chiaramente manifesta la volontà delle popolazioni* » il Consiglio regionale possa procedere all'emanazione della relativa legge senza l'esperimento del referendum, si osserva che, se pure lo Statuto adopera all'articolo 7 l'espressione generica « *sentite le popolazioni interessate* », una volta stabilito con legge regionale che la consultazione *deve* avvenire a mezzo di referendum, non sembra opportuno ammettere eccezioni al riguardo. E ciò per un duplice ordine di considerazioni:

1) perchè solo il referendum, chiamando tutti gli elettori ad un voto segreto e contemporaneo su un oggetto ben determinato e ad una data prestabilita che permette la discussione e la propaganda pro e contro le varie tesi contrastanti, costituisce una garanzia di totalità e sincerità della consultazione;

2) almeno nel testo in esame — non si prevede quali siano le forme di manifestazione di volontà da ammettersi al posto del referendum e quali le relative documentazioni valide « *erga omnes* » a garanzia che una legge regionale nella materia sia stata emanata « *sentite le popolazioni interessate* ».

Comunque, quand'anche codesto Consiglio regionale intendesse insistere sul punto in esame e sempre che questo debba interpretarsi nel senso più sopra ipotizzato, sarebbe conve-

niente eliminare l'improprietà del confondere una vera e propria eccezione alla norma fondamentale del 1° comma dell'articolo 1 (« *Le domande... devono venir sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum* ») con altra disposizione che riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie circa la sussistenza di altri presupposti di fatto occorrenti per il corso delle domande.

Pertanto, la eccezionale ammissione di altre manifestazioni della volontà delle popolazioni all'infuori del referendum, dovrebbe costituire materia di un apposito articolo della legge, nel quale dovrebbero essere anche specificate le forme ammesse di tali manifestazioni nonchè le documentazioni valide delle medesime.

4) *Articolo 2* - Si ritiene opportuna l'integrazione del 1° comma, nel senso che la data di convocazione dei comizi sia fissata dalla Giunta regionale intesa col Commissario del Governo, agli effetti dell'ordine pubblico, del quale egli è responsabile a norma dell'articolo 77 dello Statuto.

5) *All'articolo 7* - Escluse le limitazioni indicate nell'articolo 5, le liste si identificano con quelle delle elezioni politiche e pertanto non si dovrebbe far luogo ad una nuova pubblicazione di esse quando sia già avvenuta la normale revisione.

6) *Articolo 6, 3° comma*. I nomi degli elettori che fanno parte dell'ufficio elettorale di sezione non devono essere inseriti nella lista, ma indicati in un elenco aggiuntivo alla stessa.

7) *Articolo 13* - Non è chiaro il dettato del 2° comma. Occorre, pertanto, rivederne la formulazione.

8) *Articolo 34 - 2° comma* - E' necessario che siano studiati accorgimenti atti ad evitare

inconvenienti cui potrebbe dar luogo l'uso del timbro comunale » ».

La Giunta regionale, in merito alle due lettere suindicate deve anzitutto far richiamo a quella che è la precisa dizione del 1° comma dell'articolo 49, che dice: « I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo della regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province della Regione ».

Deve inoltre far richiamo al contenuto preciso dell'articolo 82 dello Statuto, primo comma, che determina quali siano i motivi di impugnazione delle leggi regionali o provinciali. Questo articolo suona come segue: « La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

Il motivo del rinvio del disegno di legge fatto valere nella lettera dd. 9 gennaio è che nella legge in oggetto, limitando il diritto di partecipare al referendum ai soli cittadini residenti stabilmente nei comuni interessati, non è stato rispettato il principio enunciato dall'articolo 75 della Costituzione della Repubblica ed in altre leggi dello Stato. Non è detto quali siano queste leggi dello Statuto, ma forse si è voluto far richiamo all'articolo 92 del R.D. 10/3/1904 n. 108 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 29.3.1903 n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

La Giunta regionale non è del parere che il richiamo all'articolo 75 della Costituzione e

più precisamente al capoverso 3° di detto articolo possa e debba venire invocato nei riguardi della legge sul referendum approvata dal nostro Consiglio regionale.

L'articolo 75 della Costituzione detta norme per il referendum popolare nazionale e precisa lo scopo del referendum e quando debba essere indetto e per quali leggi esso sia ammesso.

E' ovvia ed è naturale la disposizione del 3° capoverso dell'articolo 75, che cioè abbiano diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati, perchè il referendum nazionale ha lo scopo di dare al popolo la possibilità di manifestare l'approvazione o disapprovazione propria di una legge o di un atto avente valore di legge deliberato da coloro che sono stati eletti dal popolo ed è giusto che il diritto di approvare o disapprovare spetti a coloro che hanno preso parte e potevano prendere parte alle elezioni dei deputati, che hanno poi deliberato la legge o l'atto avente valore di legge, per il quale è stato indetto ed eventualmente chiesto il referendum.

Nella legge regionale in discussione, con la disposizione con la quale, oltre alla iscrizione nelle liste elettorali si richiedeva anche l'iscrizione nel registro della popolazione stabile del comune per poter partecipare alla votazione per referendum, si voleva o si intendeva chiamare a decidere sulla separazione di borgate o frazioni o su mutamenti del nome o del capoluogo del Comune coloro, e soltanto coloro, che hanno un diretto ed immediato interesse alle sorti del Comune.

Parve al Consiglio, ed è questa un'esigenza che corrisponde meglio allo spirito della legge ed agli usi e costumi delle nostre popolazioni, che alla manifestazione collettiva di volontà dei cittadini, dovessero essere chiamati ed am-

messi a partecipare tutti coloro che hanno un diritto od un interesse; ora, nel caso della legge in discussione, il diritto e l'interesse spettano preminentemente e soltanto a chi ha la sua stabile residenza nel comune e quindi si ritenne ovvio che colui che partecipa alla votazione dovrebbe risultare iscritto tanto nelle liste elettorali quanto nel registro della popolazione stabile del Comune.

Per questo motivo il Consiglio regionale dovrebbe certamente riconfermare la legge deliberata; ma un più attento esame dell'articolo 5 della legge in oggetto si impone per altri riguardi. L'iscrizione nelle liste elettorali politiche di un Comune è sottoposta, dalla legge che regola la compilazione delle liste elettorali, ad una procedura accurata che tende ad assicurare il diritto attivo di elezione a tutti coloro che ne hanno veramente diritto; essa è circondata da tutte le cautele, affinché nessuno possa venire leso nel suo diritto; sono date tutte le possibili maggiori guarentigie, affinché chi è leso o si ritiene leso nei suoi diritti, possa farli valere; si dà alla iscrizione nelle liste elettorali la maggiore possibile pubblicità a mezzo di manifesti; è previsto l'intervento e il controllo di ben due Commissioni elettorali e in ultima istanza vi è la Magistratura, la Corte di appello, che decide sui ricorsi. Tutta la procedura è fatta in modo che al cittadino sia data la maggiore garanzia possibile, perchè il suo diritto all'elettorato non venga frustato.

Tutte queste guarentigie non esistono però nei riguardi della iscrizione nei registri della popolazione stabile. E' vero che esiste una legge che detta le norme per la tenuta dei registri della popolazione; è vero che questa tenuta dovrebbe essere controllata che ai cittadini è dato ed assicurato il diritto di ricorrere contro le iscrizioni e non iscrizioni e le eventuali radiazioni; ma tutte queste operazioni non sono

cautelate e tutelate in quelle forme e con quelle garanzie che esistono nei riguardi delle iscrizioni nelle liste elettorali.

La tenuta dei registri della popolazione stabile non è sottoposta a manifesti od a controlli, esami e decisioni di Commissioni. In modo particolare il controllo, se e quando esiste, è fatto saltuariamente, di modo che i registri della popolazione stabile del Comune non costituiscono quel documento probatorio indispensabile, o che sarebbe quanto meno necessario, per determinare il diritto o la esclusione dalla partecipazione alla votazione per referendum.

E' sotto questo aspetto che forse la determinazione contenuta nell'articolo 5 della legge può essere fatta oggetto di osservazione, perchè cioè il diritto di partecipare alla votazione per referendum è fatto dipendere da un elemento che non sempre ha la forza probatoria, che esso dovrebbe avere per costituire la base di un diritto.

Si aggiunga anche che la procedura da osservarsi sulla tenuta dei registri della popolazione stabile non viene in molti casi strettamente osservata, manca di un adeguato controllo e non è accompagnata da quelle notificazioni dirette agli interessati, che diano affidamento che il registro della popolazione stabile del Comune corrisponde di fatto a quello che è il diritto.

Nella prima lettera di rinvio del Commissario del Governo si fa inoltre cenno, senza alcuna precisazione, ad altre leggi dello Stato da cui risulterebbe che, secondo il sistema accolto nell'ordinamento giuridico statale, alle manifestazioni collettive di volontà dei cittadini, devono essere ammessi a partecipare tutti gli iscritti nelle liste elettorali.

Nella legislazione nazionale era ed è previsto il referendum nel caso in cui un Comune avesse deliberato l'assunzione di un pubblico

servizio e alla deliberazione del Consiglio comunale fosse stata fatta opposizione da almeno un ventesimo degli elettori o da un terzo dei Consiglieri comunali. In questo caso il R. D. 10.3.1904 n. 108, articolo 92, prevede l'indizione di un referendum e precisa che hanno diritto di partecipare alla votazione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali amministrative.

In proposito si osserva che il diritto elettorale amministrativo, all'epoca del decreto succitato, era basato sul censo ed è quindi conseguente che gli elettori iscritti nelle liste elettorali amministrative avessero la loro residenza stabile nel Comune o avessero particolare interesse per ragioni di censo.

Inoltre le leggi elettorali amministrative di quell'epoca facevano espresso richiamo ai registri della popolazione stabile del Comune per essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La disposizione quindi dell'articolo 92 verrebbe a rafforzare il concetto che è stato accettato e deliberato dal Consiglio regionale, approvando la legge in discussione, piuttosto che a negarlo.

E' vero che la legge elettorale è andata continuamente evolvendosi fino all'adozione del suffragio diretto e universale e che la legge vigente per la compilazione delle liste elettorali si serve dei registri della popolazione stabile dei Comuni, e che nell'attuale sistema elettorale, accolto nell'ordinamento giuridico italiano, alla manifestazione collettiva di volontà dei cittadini devono essere ammessi a partecipare tutti gli iscritti nelle liste elettorali senza riguardo alla iscrizione o meno nel registro della popolazione stabile del Comune; ma tutto questo non toglie tuttavia che nel caso concreto non appaia più giusto ed opportuno che alla votazione per referendum per la separazione dei comuni, modificazione del nome o del capoluogo, debbano partecipare coloro che hanno

un preminente interesse al provvedimento da prendersi.

Nel progetto della legge in discussione, presentato dalla Giunta regionale, non si faceva richiesta, per la partecipazione al voto, della iscrizione nel registro della popolazione stabile; questa richiesta è stata fatta e deliberata dal Consiglio regionale.

Per le considerazioni suesposte circa il valore dei registri della popolazione stabile, ma molto più per la scarsa importanza delle disposizioni contestate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto presente che nella maggior parte dei nostri piccoli comuni gli elettori nelle liste elettorali politiche sono costituiti quasi esclusivamente dalla popolazione residente nel comune, e che, se qua e là vi è qualche eccezione, questa non influisce generalmente sul risultato del referendum, giacchè chi non risiede stabilmente nel comune non ha interesse alle questioni che possono formare oggetto del referendum e quindi non prenderà parte ordinariamente allo stesso; ma in modo particolare perchè il referendum ha un valore soltanto indicativo per il Consiglio regionale, chiamato a decidere sulla variazione delle circoscrizioni comunali, delle denominazioni o del capoluogo dei comuni, la Giunta regionale, nell'intento di sollecitare l'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio, visto che è necessario ed urgente definire le molte pratiche esistenti per la separazione di comuni e per motivi di pratica opportunità, fa proposta al Consiglio regionale di accettare le modificazioni dell'articolo 5 della legge, omettendo le parole: « e compresi nel registro della popolazione stabile alla data in cui viene indetto il referendum ».

Signori consiglieri, vi è arcinoto che quasi tutti i comuni, che durante il periodo fascista sono stati incorporati ed uniti con altri comuni, hanno fatto domanda di venir nuovamen-

te ricostituiti in comuni autonomi e che da oltre quattro anni attendono che le loro domande vengano finalmente accolte.

Le recriminazioni ed i reclami delle popolazioni sono di ogni giorno, insistenti e continui; nelle amministrazioni comunali esiste in molti casi un vero caos, dipendente dalle discordie tra frazioni e frazioni, tra queste ed i comuni e tra le amministrazioni separate ed i comuni. Questo stato di cose impedisce o rende quanto meno assai difficile una regolare amministrazione.

La Commissione legislativa agli affari generali e il Consiglio regionale hanno ripetutamente esternato il loro parere, nel senso che, in via di regola, si debba procedere alla decisione sulle domande di separazione dei comuni dopo aver sentite le popolazioni interessate, attraverso il referendum. E' quindi impellente la necessità che la legge sul referendum venga approvata e che non si frappongano ulteriori difficoltà alla sua approvazione.

E' necessario guardare allo scopo che si prefigge la legge ed è per questo che la Giunta regionale insiste sulla proposta di accogliere la modificazione dell'articolo 5 del disegno di legge nella forma suindicata.

Nella lettera poi dd. 16 febbraio 1950 del Commissario del Governo, viene ribadito anzitutto il concetto espresso nella lettera precedente, e viene precisato che la norma contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, per la quale solo gli elettori compresi nel registro della popolazione stabile potrebbero partecipare al referendum, contrasta con un principio accolto nell'ordinamento giuridico dello Stato e quindi il disegno di legge in esame configura un eccesso di competenza in relazione al citato esposto dell'articolo 4, primo comma dello Statuto speciale.

Le nuove argomentazioni addotte a soste-

gno dell'eccesso di competenza, non possono modificare le controdeduzioni già sopra esposte e per le quali il Consiglio regionale dovrebbe riconfermare l'approvazione già data al disegno di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni ai punti 2 fino ad 8 della lettera del 16 febbraio 1950, si fa anzitutto notare che esse non rivestono alcuno di quei motivi di rinvio di impugnazione delle leggi richiamate negli articoli 49 e 82 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

In modo particolare, richiamandosi agli articoli del disegno di legge sui quali sono state fatte osservazioni da parte del Commissario del Governo, la Giunta regionale fa rilevare quanto segue:

Articolo 2 - Il Commissario del Governo ritiene opportuna l'integrazione del primo comma di questo articolo nel senso che la data di convocazione dei comizi sia fissata dalla Giunta regionale, previa intesa col Commissario del Governo, agli effetti dell'ordine pubblico, del quale egli è responsabile, a norma dell'articolo 77 dello Statuto.

Questa osservazione ha certo un fondamento; perchè è utile, anzi necessario, che l'autorità regionale proceda concordemente col Commissario del Governo, in tutti i casi nei quali questo è chiamato a svolgere la sua attività in concomitanza con la Regione, ed è naturale che non si possano indire i comizi senza che l'organo a cui incombe il mantenimento dell'ordine pubblico ne sia informato.

Per questo motivo, la Giunta regionale, accogliendo il rilievo, fa la proposta che al comma 1° dell'articolo 2, dopo le parole... «ordina la votazione per referendum, fissa», vengano inserite le parole: «d'intesa col Commissario del Governo».

Sempre all'articolo 2, comma II, il Commissario del Governo fa notare che quantunque l'articolo 7 dello Statuto regionale adoperi l'espressione generica: « sentite le popolazioni interessate », una volta che si è stabilito con legge regionale che la consultazione popolare deve avvenire per referendum (articolo 1° della legge), non sembra opportuno ammettere eccezioni al riguardo per i due motivi cui è fatto cenno nella lettera del Commissario del Governo e cioè:

1) perchè solo il referendum, chiamando tutti gli elettori ad un voto segreto e contemporaneo su un oggetto ben determinato e ad una data prestabilita, che permette la discussione e la propaganda pro e contro le varie tesi contrastanti, costituisce una garanzia di totalità e sincerità della consultazione;

2) perchè — almeno nel testo in esame — non si prevede quali siano le forme di manifestazione di volontà da ammettersi al posto del referendum e quali le relative documentazioni valide « erga omnes » a garanzia che una legge regionale nella materia sia stata emanata « sentite le popolazioni interessate ».

La Giunta regionale ritiene di dover osservare che ogni legge può stabilire anche delle eccezioni, e questo fatto lo si può constatare in una quantità di leggi dello Stato.

E' vero anche che le eccezioni devono essere ben fondate e motivate e nell'articolo 2, comma 2°, del disegno di legge, è data ragione dei casi in cui, deviando dalla norma fissata nell'articolo 1 della legge si possa decampare dal referendum, in quanto esistano cioè tutte quelle che sono le premesse stabilite dalla legge per poter deliberare e approvare o negare la separazione o unione di comuni, borgate, frazioni, etc.

Fra queste premesse è anche quella stabi-

lita dall'articolo 7 dello Statuto, che vuole che siano sentite le popolazioni interessate.

La volontà chiara e manifesta della popolazione può essere accertata quando sia osservata la condizione posta dall'articolo 33 della legge comunale provinciale, che cioè la domanda di variazione delle circoscrizioni comunali sia presentata da almeno la metà dei contribuenti del Comune, o frazione, o borgata, e che le firme siano debitamente autenticate.

Ad ogni modo, è il Consiglio regionale che deve esaminare e poi decidere se esista questa chiara e manifesta volontà della popolazione e quando esso ritenga non sia nè chiara nè manifesta, ordinerà che venga fatto il referendum, affinchè trovi in tal modo piena applicazione la disposizione dell'articolo 7 dello Statuto.

Interprete della legge in questo caso è lo stesso legislatore, cioè il Consiglio regionale, che, quando sarà chiamato a decidere ed a approvare, dovrà tener conto sia dello Statuto regionale, sia anche della legge comunale provinciale in vigore.

La Giunta regionale tuttavia, benchè non ne ravvisi la necessità e volendo tener conto d'altra parte dell'osservazione fatta dal Commissario del Governo, su istruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, propone di chiarire il contenuto del secondo comma dell'articolo 2, modificando come segue la dicitura:

« La Giunta regionale, però, quando ritenesse, in base agli atti di istruttoria, che una domanda non può essere accolta per il motivo che la separazione di una borgata o frazione, per essere costituita in comune autonomo, non risulta ammissibile, per le condizioni del luogo o perchè i nuovi comuni non avrebbero i mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi, la sottopone alla decisione del Consiglio regionale senza esperire la votazione per referendum.

La Giunta regionale, inoltre quando in una domanda di separazione risulti chiara e manifesta la volontà della popolazione, ossia quando la domanda risulti fatta da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti della rispettiva borgata o frazione e le firme dei sottoscritti risultino debitamente autenticate, semprechè non esistano opposizioni e non vi si oppongano i motivi indicati nel precedente comma, la sottopone alla decisione del Consiglio regionale senza far ricorso alla votazione per referendum ».

Articolo 6, comma 3° - *Il Commissario del Governo, nella sua lettera precitata, ritiene che i nomi degli elettori che esercitano funzioni in seno alla Commissione elettorale, come pure i delegati di partito o di gruppo ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tale funzione, non vengano inseriti nelle liste elettorali, ma indicati in un elenco aggiuntivo alle stesse.*

La legge elettorale per i comuni contiene una analoga disposizione, ma non è detto nella stessa che i nomi debbano essere inseriti in calce alla lista elettorale, oppure in elenchi aggiuntivi.

La Giunta regionale è del parere che una disposizione possa equivalere all'altra e che non esistano, a questo riguardo, violazioni di legge e dello Statuto; per cui propone di mantenere inalterata la disposizione della legge.

Articolo 7 - *All'articolo 7 del disegno di legge, il Commissario del Governo fa notare che le liste elettorali per la votazione per referendum s'identificano con quelle delle elezioni politiche, e pertanto non si dovrebbe far luogo ad una nuova pubblicazione di esse, quando sia già avvenuta la normale revisione. Anche a questo riguardo la Giunta regionale ritiene di*

non dover proporre alcuna modificazione da apportarsi al disegno di legge in discussione.

Anzitutto, nell'articolo richiamato non si parla di pubblicazione delle liste, ma soltanto di una esposizione delle stesse, precisamente come avviene nelle elezioni politiche, ove nei giorni precedenti le elezioni, ogni elettore può prendere visione delle liste, non solo, ma può anche prenderne copia.

Non esistono quindi, anche a questo riguardo, motivi per i quali l'articolo della legge debba subire modificazione.

Articolo 10 - *Con richiamo all'articolo 10 del disegno di legge, il Commissario del Governo dice che non è stata tenuta presente l'esigenza di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, e che pertanto detto articolo dovrebbe essere modificato nel senso di un conveniente ampliamento della consistenza numerica delle Commissioni di cui si tratta e l'introduzione della rappresentanza dei gruppi linguistici.*

Il Commissario del Governo non fa un richiamo espresso, in questo riguardo, all'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione, che prescrive che nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi; ma è indubbiamente con riflesso a questa disposizione che è stata fatta l'osservazione.

La Giunta regionale non ritiene che nel caso delle Commissioni elettorali si possa parlare di enti pubblici o di organi di enti pubblici, per cui la disposizione dell'articolo 54 non trova, in questo caso, applicazione e questo tanto più, perchè per applicare una proporzionale, si dovrebbero anzitutto precisare i rapporti nu-

merici in base ai quali la proporzione deve essere fatta.

Ora i gruppi linguistici sono indubbiamente esistenti nella provincia di Bolzano, ma non vi sono leggi o altre disposizioni che stabiliscano l'apparenza delle singole persone ad un gruppo linguistico determinato, e non si può perciò aprioristicamente determinare la proporzionalità.

Nel caso poi della legge in oggetto, l'appartenenza ad un

MANCA TESTO

ad evitare inconvenienti cui potrebbe dar luogo l'uso del timbro comunale.

La legge comunale e provinciale, e rispettivamente il regolamento della stessa, contengono norme atte a tutelare l'uso del timbro comunale; la legge elettorale per i comuni, alla quale la legge sul referendum si richiama, contiene adeguate disposizioni per quanto riguarda atti, o documenti, o oggetti che vengono affidati alla custodia ed uso del Presidente della sezione elettorale e di cui egli è tenuto responsabile. Il bollo comune viene consegnato in un plico sigillato al Presidente della Commissione elettorale, che lo può aprire soltanto in presenza dei membri della Commissione elettorale e lo deve poi riconsegnare al Comune entro le 24 ore successive alla votazione, in un plico di nuovo sigillato, apponendo sul sigillo la firma dei componenti la Commissione elettorale.

Tutto resta sotto la sorveglianza degli agenti dell'ordine pubblico. Sembra perciò alla Giunta regionale che non siano necessari ulteriori accorgimenti e, per questi motivi, non fa alcuna proposta di apportare modificazioni all'articolo 34 del disegno di legge.

Per evitare misintelligenze a cui potreb-

be dar luogo la dizione di « Commissione elettorale » adottata nella legge, per indicare le persone che presiedono e dirigono le operazioni di votazione, in quanto si potrebbe forse ritenere che la Commissione elettorale indicata nella legge in discussione si identifichi con la Commissione elettorale comunale costituita a mente della legge elettorale in vigore per i comuni, la Giunta regionale ha ritenuto di proporre di sostituire alla dizione « Commissione elettorale » la dizione « Ufficio elettorale », in tutti gli articoli (6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 26 - 27 - 28 - 30) nei quali si fa il nome della Commissione elettorale.

PRESIDENTE: Il consigliere Benedikter legge la relazione della Commissione legislativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(Legge la relazione).*

Signori consiglieri,

La Commissione Legislativa agli affari generali ha preso in esame il nuovo disegno di legge e le proposte fatte dalla Giunta regionale e nel suo complesso si è unanimemente associata alle osservazioni contenute nella relazione. Per quanto riguarda l'articolo 5 del disegno di legge, la Commissione ha ad unanimità convenuto nella omissione delle parole « e compresi nel registro della popolazione stabile alla data in cui viene indetto il referendum », ma ha proposto che a queste parole che vengono omesse siano sostituite le parole « valevoli per le elezioni dei consigli comunali ».

Questa modificazione trova la sua piena giustificazione nella natura del referendum applicato alla costituzione, ricostituzione di comuni autonomi ed alle variazioni alle circoscrizioni, denominazioni e del capoluogo del comune, perchè è ben naturale che quando venis-

se stabilito con legge, che per le elezioni dei consigli comunali si dovessero compilare apposite liste elettorali, è giusto che la votazione per referendum nei casi previsti dal presente disegno di legge venga fatta in base a queste liste elettorali.

La Giunta regionale ha accolto la proposta modificazione e della stessa è stato tenuto conto nel nuovo disegno di legge.

Nel progetto di legge che vi viene sottoposto per l'accettazione ed approvazione, a lato del nuovo dispositivo sono riportati gli articoli di legge nel loro tenore originario e che sono poi stati modificati.

PRESIDENTE: : E' aperta la discussione sul disegno di legge, e precisamente non sugli articoli nuovi già votati, che sono stati oggetto di rinvio, ma sulle relazioni dell'Assessore e del Presidente della Commissione per gli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Chiedo la parola in merito alla relazione della Commissione legislativa agli affari generali. L'osservazione della Commissione per quanto riguarda il titolo della legge sta bene; è un errore di copiatura della segreteria. E' giusta anche la parola « Consiglio comunale » invece di « consiglieri »; anche quello è uno sbaglio di copiatura della legge. Per quanto riguarda l'articolo 2 della legge, trovo che la commissione paritetica delle Norme di attuazione ha richiesto che si possa decampare dal referendum solo quando esiste il parere del Consiglio comunale nella maggioranza dei tre quarti, e che il Consiglio regionale possa derogare solo con i tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione. Osservo che naturalmente questa disposizione, secondo la quale ci vogliono i tre quarti dei consiglieri nelle deliberazioni di enti

pubblici, richiede una misura troppo forte; basterebbe anche per il Consiglio la maggioranza, come è prescritto dal nostro regolamento. Tuttavia, se la Commissione paritetica per le norme di attuazione ha accolto la richiesta di un maggior numero, di un maggior controllo, questo non si deve ricercare nel fatto che non si voleva decampare dal referendum in nessun caso, (principio, che era stato accettato dal Consiglio regionale, il quale era unanime nel dire che le separazioni avvenissero soltanto per referendum), ma soltanto nell'intervento della Presidenza della Giunta regionale, che riteneva eccessiva questa richiesta in molti casi, e precisamente quando la situazione fosse così chiara ed evidente, che il referendum non avrebbe costituito che una spesa per il comune o per la Regione. In modo particolare questo articolo della Commissione paritetica è stato compilato in quella forma avendo presente il caso specifico della città di Trento, cioè di Sopramonte; altrimenti non sarebbe passata nessuna eccezione, nessuna deroga.

Quindi, sostanzialmente, la Giunta non si oppone ad una modifica della Commissione legislativa, ma è soltanto preoccupata dalla possibilità di un rinvio della legge, la cui promulgazione è stata troppo a lungo differita. Per quanto riguarda la modifica proposta dalla Commissione agli affari generali. La Giunta ha mutato la dizione, perchè gli uffici centrali, nella ripresentazione della legge, hanno fatto osservare che l'ordinamento italiano riconosce solo una legge, che parla di « *disciplina della compilazione e revisione delle liste elettorali* », senza nessuna qualifica; e quindi si vorrebbe che venisse adottata questa dizione: « *Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune* ». Quando ci sarà la legge elettorale regionale, si potrà prendere posizione, approvare

o non approvare, dare il via o non dare il via; è certo che è una viva aspirazione del Consiglio regionale che venga adottato anche per i Comuni il sistema elettorale che verrà deliberato dal Consiglio stesso. Quando ci sarà la legge regionale, si potrà modificare il referendum in corrispondenza alla legge stessa; allo stato attuale delle cose non esistono che le liste elettorali dei Comuni.

PRESIDENTE: Prima di iniziare la discussione, avendo io presieduto questa Commissione, mi sento in dovere di dare qualche delucidazione su quanto è stato proposto dalla Commissione, anche perchè la relazione è molto succinta. Le due cose importanti sono l'articolo 2 e l'articolo 5. Per l'articolo 2 la Commissione aveva proposto di togliere la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, con una motivazione molto breve, che in realtà non era breve. La Commissione ha anzitutto esaminato se le norme di attuazione, in linea generale, hanno il diritto o meno di stabilire certi dettagli, come per esempio che il Consiglio regionale deve votare per tre o per 2 quarti dei consiglieri regionali. Senonchè non è compito delle Norme di attuazione di stabilire questi dettagli. Questo è stato il primo ragionamento. In secondo luogo le Norme di attuazione, ammesso e non concesso che possano stabilire questi dettagli, entreranno in vigore quando saranno approvate dal Consiglio dei Ministri, per cui oggi non hanno nessuna forza vincolativa nè per lo Stato nè per la Regione, nessuna forza legale. Difatti queste Norme di attuazione, come abbiamo sentito, stanno facendo il giro dei ministeri, e non è escluso che prima di venir approvate e di avere la sanzione di legge, subiscano ancora delle variazioni e dei cambiamenti. Questo in linea generale. In linea di merito, ammesso che

le Norme di attuazione avessero il diritto di stabilire dei dettagli, ed ammesso che le norme di attuazione fossero già legge, è pacifico che esse non potranno mai imporre al Consiglio regione, che è sovrano, e che ha già approvato un proprio regolamento interno al quale esso si attiene, di adottare un preciso sistema di votazione sulle materie di sua competenza. Le stesse Norme di attuazione prevedono che i Consigli comunali devono anche votare a tre quarti di maggioranza; ma ciò non fu modificato dalla Commissione, in quanto è più che opportuno ed è una logica interpretazione delle norme di attuazione quello di garantire una stragrande maggioranza nei Comuni, affinché il Consiglio regionale possa avere delle basi sicure per decidere con tranquillità. Con tutte le riserve fatte poc'anzi si può ammettere che si cerchi questa garanzia da parte dei Comuni quando si decampa dal referendum, e cioè che ci sia la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri comunali, essendo ciò una completa garanzia. Questo il motivo, per cui la commissione con tutte le altre richieste, ha lasciato anche questa dei tre quarti del Consiglio comunale; ma non ha ritenuto affatto necessario che il Consiglio regionale debba pure votare con i tre quarti, in quanto la base necessaria è costituita dai tre quarti dei Consiglieri comunali, mentre il Consiglio regionale, come già detto, può benissimo votare sulla base di questi elementi, a maggioranza semplice, a norma del regolamento. Per questi motivi, la Commissione ha proposto di togliere le parole « *con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione* », perchè il Consiglio voterà in base al regolamento. Articolo 5: la Commissione ha proposto una nuova formulazione. Fino a quando questa legge non sarà fatta (e tutti sanno che il Consiglio dovrà fare questa legge, in base all'articolo 17 dello Statuto), la Com-

missione ha ritenuto che si deve prendere per base la legge sull'elettorato attivo, e nel frattempo, finchè questa legge non c'è, che ci si attenga alle liste elettorali in vigore, quelle che valgono per le amministrative, come per le politiche. Nella prima legge il Consiglio aveva stabilito che potevano partecipare al referendum solo quelle persone che hanno la residenza nei rispettivi Comuni dove si svolge il referendum, e che risultano iscritte nel registro della popolazione stabile del Comune; il governo ha rinviato la legge, osservando che tale clausola votata dal Consiglio era in contrasto con l'articolo 75 della Costituzione italiana. Dall'esame approfondito dell'articolo 75 è risultato che esso indubbiamente non regola il referendum per la costituzione di Comuni, bensì i vari referendum a carattere nazionale, per cui, nel nostro caso non ci si può assolutamente appellare all'articolo 75 della Costituzione. Giuridicamente e legalmente, il rinvio fatto dal Governo con richiamo all'articolo 75, è nullo. Questo è stato esaminato con molta serietà. Pur considerando che si sarebbe potuto naturalmente insistendo sulla formulazione prima votata dal Consiglio, in quanto attualmente nessuna legge dello Stato Italiano prevede e regola questo referendum, tuttavia per avere una certa garanzia che questa legge passi, non si è sollevata opportunamente la questione giuridica, che avrebbe potuto essere validamente difesa dal Consiglio almeno per ciò che si riferisce all'articolo 75; e quindi si è ritenuto opportuno adottare questa formula. Perchè si è detto che il Consiglio regionale dovrà varare fra breve una legge per le elezioni regionali e per il referendum, ci si deve attenere a quei requisiti che saranno prescritti e sanciti dal Consiglio Regionale; nel frattempo valgono le disposizioni vigenti, cioè che partecipano al referendum solo coloro che sono iscritti nelle li-

ste elettorali, a sensi dell'articolo 3 della legge del 1947, e con riguardo all'articolo 10, favorevole a coloro che, pur non avendo la residenza in Comune, dimostrano di averci i loro interessi principali. Perciò questa legge, che si riferisce al referendum, sarà regolata dalla legge nazionale, cioè dalle liste elettorali in vigore, finchè entrerà la legge sulle elezioni regionali. Questa la ragione, per cui la Commissione ha fatto queste due proposte. Adesso voglio spiegare brevemente in tedesco di che cosa si tratta, perchè sono questioni importanti.

Im Art. 2 des Referendum-Gesetzes hat die Kommission vorgeschlagen, dass der Satz « mit Dreiviertelmehrheit der wirklichen Mitglieder des Regionalrates » ausgelassen wird, und in diesem Falle steht im Gesetz, dass wir davon absehen können, wenn der diesbezügliche Gemeinderat zu drei Viertel Stimmenmehrheit erklärt, dass er sich von dieser Gemeinde trennen will. Das Gesetz hingegen, das vom Regionalausschuss vorgelegt worden ist, sieht vor, dass es nicht genügt, dass der Gemeinderat mit $\frac{3}{4}$ Mehrheit entscheidet, sondern dass der Regionalrat mit $\frac{3}{4}$ Stimmenmehrheit entscheiden muss. Die Kommission hat das als überflüssig befunden, weil der Regionalrat seine Beschlüsse auf Grund des Statutes und der internen Geschäftsordnung fasst. Die Kommission ist von dem Standpunkt ausgegangen, dass die Durchführungsbestimmungen kein Recht haben, dem Regionalrat vorzuschreiben, dass er mit Dreiviertelmehrheit in diesem Falle abstimmen muss, u. zw. weil das eine Detailfrage ist, weil der Regionalrat souverän ist und eine interne Geschäftsordnung besitzt und weil die Durchführungsbestimmungen überhaupt noch nicht Gesetz sind und wir uns somit an sie nicht halten können und auch nicht dürfen; denn bevor sie Gesetz sind und

in Kraft treten, können sie noch umgewandelt werden. Sie haben gehört, dass sie noch durch die verschiedenen Ministerien gehen und es ist nicht gesagt, ob sie dort nicht noch eine Umänderung erfahren. Man sagt « mit Dreiviertelmehrheit der Gemeinderäte » weil es richtig ist, dass der Regionalrat eine sichere Unterlage haben muss. Das heisst, wenn drei Viertel der Gemeinderäte einverstanden sind, kann der Regionalrat entscheiden. Wir können uns aber nicht vorschreiben lassen, da sie (die Durchführungsbestimmungen) noch nicht Gesetz sind und keine Gültigkeit haben, dass der Regionalrat über den Vorschlag, der zur Abstimmung kommt, mit Dreiviertelmehrheit entscheiden muss.

Art. 5: Wenn Sie sich erinnern können hat das ursprüngliche Gesetz folgend gelaute: es können sich am Referendum diejenigen Personen beteiligen, die den ständigen Wohnsitz in der Gemeinde haben. Dies wurde vom Staat abgewiesen, weil dieser auf Art. 75 der italienischen Verfassung verwies. Der Art. 75 sieht jedoch die Volksbefragung, u. zw. die grosse Reichsvolksbefragung, vor und niemals die Volksbefragung für Trennungen von Gemeinden. Deshalb ist der Einwand der Regierung von damals nicht haltbar. Damit wir vorwärtskommen und das Gesetz durchgeht, haben wir unseren früheren Standpunkt aufgelassen und hier eine neue Fassung im Art. 5 vorgeschlagen, die folgende ist: « Es haben alle italienischen Staatsbürger das Recht am Referendum teilzunehmen, die laut Regionalwahlgesetz das Wahlrecht haben ». Sie wissen, dass wir innerhalb von $1\frac{1}{2}$ Jahren ein Regionalwahlgesetz erlassen müssen, weil das Statut laut Art. 17 dies vorschreibt und da die Regionalwahlen in ca. 2 Jahren sein müssen. Sie wissen, dass das Statut vorsieht, dass wir das Recht haben,

3 Jahre Wohnsitz zu verlagern für das aktive Wahlrecht. Wir haben mit dieser neuen Fassung erklärt, dass alle Staatsbürger sich an den Wahlen beteiligen können, die laut Gesetz, das die Regionalwahlen regeln wird, in den Wählerlisten eingetragen sind. Zweiter Absatz: In der Zwischenzeit, also bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes, können am Referendum alle diejenigen teilnehmen, die in den Wählerlisten eingetragen sind, u. zw. in den Provinz-Wählerlisten, und die zugleich für die politischen, für die administrativen Verwaltungswahlen Gultigkeit haben).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In quello che vi ha esposto il vice Presidente del Consiglio, a proposito del testo di legge che viene ripresentato al Consiglio, da un punto di vista logico non c'è nulla che appaia inaccettabile. Dove non ci sentiamo all'unisono col presidente della commissione legislativa e colla commissione legislativa stessa, è nel modo pratico d'intendere le cose. E' stato detto: noi non siamo d'accordo sul testo dell'articolo 2, perchè non ci sembra che le Norme di attuazione abbiano in sè stesse il potere di disciplinare il modo di funzionamento del Consiglio regionale. Ciò non è vero, non è corretto giuridicamente. Le Norme di attuazione sono appunto un complesso di disposizioni, che devono stabilire le modalità attraverso le quali si attuano le disposizioni dello statuto. Le disposizioni statutarie dicevano « *sentite le popolazioni interessate* ». Le Norme di attuazione diranno come devono essere sentite le popolazioni. Abbiamo un precedente di indubbia importanza in questo senso: il decreto del 13-12-1948, il quale ha stabilito le modalità, con le quali il Consiglio regionale doveva eleggersi il Presidente, e comporre la Giunta. Fondata è invece l'osservazione che le Norme di attuazione

non esistono ancora; sono solo uno schema studiato da una Commissione, e presentato all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio perchè arrivi al Consiglio dei ministri. Esatto, che così stando le cose, le norme non possono vincolare la nostra attività in questo momento. Ma tuttavia noi sappiamo che quello schema contiene queste disposizioni. E' pratico o non è pratico vedere armonizzare questa legge con quel tale schema? E' indubbiamente pratico. Ponete il caso che quello schema vada a buon termine; in quale situazione verremmo a trovarci noi se non avessimo armonizzata con esso la nostra legge? L'attività amministrativa in questo importantissimo settore rimarrebbe paralizzata. Ecco perchè io vi dico che dal punto di vista pratico conviene accogliere la proposta della Giunta, anzichè quella della Commissione legislativa. D'altronde il dire che partecipano al referendum per modificazioni di circoscrizioni comunali ecc. coloro i quali possono essere iscritti nelle liste elettorali, valevoli per le elezioni regionali, è anche tecnicamente sbagliato, perchè attualmente non abbiamo una legge che stabilisca come saranno composte le liste elettorali per le elezioni regionali. Ed allora gli organi dello Stato ci diranno sicuramente: come volete che approviamo questa vostra legge senza sapere che cosa stabilirete nella legge per le elezioni regionali, cui fate riferimento? Per le elezioni regionali ci sarà la famosa questione della residenza. E' vero che l'articolo 19 ci autorizza a richiedere il requisito della residenza fino al limite di tre anni per partecipare all'elettorato attivo. Che uso faremo di questa facoltà? Non possiamo stabilirlo oggi. Impegnarci ora su una disposizione che ignoriamo e non abbiamo ancora preso, giuridicamente non è perfetto, e tecnicamente non è accettabile. Faccio appello al vostro senso di responsabilità. In sostanza, dal punto di vista pratico siamo

già d'accordo tutti, nel senso che, comunque, fino a quando non sarà emanata la legge per le elezioni regionali, il referendum si faccia sulla base delle liste elettorali attualmente in vigore. E allora si accetti il testo proposto dalla Giunta, per non esporci al pericolo che, per questioni che non hanno nessuna importanza attualmente — la potranno avere in seguito, ma attualmente no — questa legge venga bocciata. Abbiamo decine e decine di amministrazioni comunali, le quali ci chiedono di far presto a risolvere il problema della ricostituzione dei comuni che erano stati fusi nel 1926, rispettivamente del riadattamento delle circoscrizioni territoriali. Il tempo che abbiamo perduto fin qui non è stato tutto un danno perchè la remora per qualche comune ha servito, a far rientrare velleità campanilistiche, che non avrebbero avuto una sostanziale giustificazione. Ma in molti altri casi è vero l'opposto. E' vero cioè che nell'interesse delle popolazioni è urgente arrivare a ricostituire dei comuni soppressi. Molte amministrazioni comunali sono paralizzate da questa situazione. Non prendono più nessuna deliberazione perchè dicono che se prendono, ad esempio, la decisione di costruire un acquedotto, c'è la frazione X che non è d'accordo nella spesa, perchè ha chiesto di essere separata; quindi aspettano che venga separata. Ci sono questioni di viabilità, di organizzazione scolastica che sono legate all'assetto definitivo da dare alla circoscrizione territoriale dei Comuni, e non possono venire risolte perchè non possiamo dare corso a questi benedetti referendum. E' possibile pregiudicare ancora qualche tempo questa situazione? Oggi siamo d'accordo di accettare che i referendum avvengano sulle liste elettorali in vigore. Diamo dunque corso. Domani, quando avremo potuto fare la legge per le elezioni regionali, modificheremo di conseguenza questa legge stessa, che non è eterna,

ed attualmente rende possibile accogliere le ragionevoli richieste dei comuni, togliendoli da penose situazioni di inerzia. Per quanto riguarda l'articolo 2, quale è stato il pensiero della Commissione nell'imporre il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione? I rappresentanti dello Stato nella Commissione per le norme di attuazione erano decisi a richiedere per tutti i casi la formalità del referendum. Mi pare che questa era anche la tesi del consigliere Salvetti.

SALVETTI (P.S.I.): Sempre sostenuta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sono stato invece particolarmente io che ho insistito, perchè si ammetta qualche eccezione. Nella nostra città di Trento esiste la domanda di separazione di una frazione. Volete imporre a tutta la popolazione di Trento di pronunciarsi sulla domanda di quella frazione? E' sproporzionato. Limitatevi a chiedere eventualmente delle garanzie, le quali sono appunto rappresentate dal voto favorevole di una forte maggioranza — tre quarti — dei membri del Consiglio. La Commissione ha aderito a questo concetto. La garanzia è anzi duplice, perchè si richiede un consenso quasi unanime del Consiglio comunale e del Consiglio regionale. Quando questi due consensi quasi unanimi sono raggiunti, vuol dire che la soluzione proposta appare evidentissima quanto alla opportunità; e ciò giustifica l'eccezione al principio del referendum. Quello che noi stiamo discutendo qui in pratica interessa un solo caso. E allora perchè esporsi al pericolo che la legge sul referendum ci venga respinta una seconda volta? Ciò equivarrebbe a commettere un grave errore, e non risponderebbe a quel senso di responsabilità che deve animare le nostre decisioni. Si potrebbe assumere un altro atteggiamento se ci

fosse la Corte costituzionale, ma oggi la situazione è tale che bisogna arrivare ad una soluzione pratica operante, per soddisfare le urgenti richieste dei nostri Comuni.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione si è associata alle ragioni esposte dal Presidente della Giunta di cedere sulla questione sostanziale per far passare la legge. Infatti non esistono più differenze sostanziali fra il punto di vista della Giunta e il punto di vista della Commissione; esiste solo una differenza di forma, a proposito della quale io domando se il Consiglio regionale deve accettare in pieno fino nei punti e nelle virgole, quel che viene suggerito dagli uffici legislativi del centro, dal Governo centrale? In sostanza, la questione si traduce in una menomazione totale di quella che è la libertà formale di decisioni del Consiglio. Non è vero che le norme di attuazione contengono l'articolo che stabilisce la maggioranza qualificata nei tre quarti dei consiglieri regionali. Noi abbiamo discusso a lungo se sia eccessivo prescrivere la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri regionali, ed abbiamo detto: Lo Statuto regionale contiene alcune norme fondamentali, e cioè la maggioranza relativa per la votazione generale la maggioranza qualificata assoluta delle due Province per il Bilancio. Poi è intervenuto il regolamento, il quale ha prescritto e sancito queste maggioranze. Il decreto del dicembre 1948, il quale era intervenuto per rendere possibile la prima formazione del Consiglio, è stato superato dal Regolamento Interno, il quale disciplina gli organi e la vita interna del Consiglio. Abbiamo ritenuto che le norme di attuazione non dovrebbero pregiudicare l'attività legislativa del Consiglio, quando anche lo Statuto dice che la Regione ha facoltà legislativa per quanto concerne la ricostituzione di nuovi Comuni, « sentite le

popolazioni interessate ». Siamo giunti, dopo lunghe discussioni, ad ammettere testualmente nella nostra legge la prescrizione della maggioranza qualificata, nel senso che se le Norme di attuazione prescriveranno la maggioranza qualificata anche per il Consiglio regionale, ci rimetteremo alle norme. Il nostro testo non contiene una disposizione contraria perchè non prevede nulla; non impone al Consiglio una maggioranza qualificata in una misura che non è prevista in nessun Statuto di consiglio politico o amministrativo. Si richiede la maggioranza di due terzi (non già dei tre quarti) per lo scoglimento di enti governativi o società. Si parte sempre dal presupposto che ci sia questa maggioranza particolarmente qualificata nel Consiglio comunale, perchè essa sostituisce il referendum nel comune come tale, mentre il referendum nella frazione, di cui si tratta, dovrà sempre essere fatto, in ogni caso. Per quanto concerne l'articolo 5 noi abbiamo previsto il regolamento che sarà fatto dalla legge regionale sulle elezioni regionali. Abbiamo contemporaneamente previsto delle norme transitorie, nel senso che momentaneamente vale ancora la legge dello Stato, in attesa che il Consiglio regionale stabilisca delle norme riguardanti la ricostituzione delle frazioni e dei Comuni. Pertanto è logico e pacifico che per quanto concerne l'esercizio del referendum circa la ricostituzione delle frazioni potrà e dovrà valere la legge regionale.

Wir haben uns in der Kommission über diese beiden Punkte lange beraten. Sie stellten keine grundsätzliche Verschiedenheit mit dem Standpunkt des Regionalausschusses dar, sondern lediglich in der Form. Und zwar sind wir grundsätzlich davon ausgegangen: wir wollen, dass das Gesetz nun durchgeht. Wir gaben deswegen den grundsätzlichen Standpunkt des

Wohnsitzes auf. Wir wollen uns nicht auch in der Form festlegen lassen, dass, was den wörtlichen Ausdruck anbelangt, die gesetzgebenden Ämter des Ministeriums dem Regionalrat Vorschläge machen, wie das Gesetz der Form nach erlassen werden soll. Da ist für den Regionalrat bei der Beschlussfassung über die Errichtung einer Gemeinde die qualifizierte Mehrheit von drei Vierteln vorgeschrieben. Wir haben diese Mehrheit als übertrieben erachtet. Es ist richtig, dass sich die Gemeinden mit einer höchst qualifizierten Mehrheit aussprechen sollen, wobei diese Mehrheit nur die Abhaltung der Volksbefragung in der Gemeinde verhindert, aber diese trotzdem in der Fraktion, um die es sich dreht, abgehalten werden muss. Aber dass der Regionalrat als solcher mit einer qualifizierten Mehrheit gezwungen sei zu entscheiden, haben wir als übertrieben erachtet, auch deswegen, weil das Autonomiestatut gewisse Vorschriften über die Abstimmung im Regionalrat enthält. Es sieht die absolute, die provinzielle Mehrheit, im Falle der Annahme des Vorschlages und Rechnungsabschlusses vor. Da hat sich der Regionalrat eine Geschäftsordnung gegeben. Das Dekret vom Dezember 1948 für das erste Funktionieren des Regionalrates ist dadurch überholt. Der Regionalrat hat sich aus eigener Vollmacht diese Geschäftsordnung gegeben. Der von der Kommission abgeänderte Entwurf enthält keine Bestimmung, die gegen die Bestimmungen der Durchführungsbestimmungen ist. Wir haben uns nach langen Diskussionen gesagt: wir lassen diese Vorschriften einer qualifizierten Mehrheit einfach aus. Wenn die Durchführungsbestimmungen diese Mehrheit nochmals vorschreiben, können wir sie akzeptieren. Im Art. 5 ist die Vorschrift des Wohnsitzes aufgegeben. Wir haben aber trotzdem diesen Bezug auf das kommende Regionalwahlgesetz hineingenommen. Gleichzeitig wur-

de diese Übergangsbestimmung getroffen, die für die gegenwärtigen Wählerlisten zu gelten hat, auch aus der Überlegung heraus, daß der Regionalrat für die Neueinrichtung von Gemeinden zuständig ist und den Beschluss für die Neueinrichtung fasst, und ist es konsequent und folgerichtig, dass, sobald dieses Gesetz einmal herausgekommen sein wird, die Erfordernisse für die Wahl des Regionalrates die gleichen seien wie die Erfordernisse der Teilnahme bei Gemeindeneuerrichtungen. Deshalb sollen die Erfordernisse für die Wählerschaft, die bei der Volksbefragung mittun, gelten).

Ore 12.05 Il Presidente Menapace assume la Presidenza.

CAPRONI (P.P.T.T.): Il caso presente offre, signori consiglieri, un particolare interesse perchè è in esame la prima legge, diremo così, organica e di una certa importanza, che ci troviamo a discutere dopo l'avvenuto rinvio da parte governativa. E' anche molto interessante questo caso specifico, perchè le stesse materie, che formano oggi l'oggetto di discussione, in modo particolare quella che si riferisce al diritto di partecipare alla votazione per referendum, hanno già formato oggetto di esame precedente. E voi certamente ricordate che tutti eravamo d'accordo sulle necessità, anzi sulla sentita necessità che, trattandosi di referendum applicato alla costituzione i nuovi Comuni abbiano diritto di voto soltanto i cittadini iscritti nel registro della popolazione stabile dei Comuni. Su questo punto, ripeto, dopo amplissima discussione ed esame dettagliato di tutti i precedenti legislativi, che potevano essere richiamati in materia, ci trovammo tutti d'accordo. Che una legge approvata dal Consiglio regionale venga rinviata da parte governativa, non deve sorprendere nè meravigliare, in quanto abbia-

mo già parecchi esempi, i quali si ripeteranno ancora fondatamente, qualche volta infondatamente. Noi siamo sempre pronti a ricrederci e a rivedere il nostro operato se una legge ci viene rinviata per motivi fondati sui principî della Costituzione o su altra legge dello Stato che siamo tenuti ad osservare, anche nella legislazione regionale e provinciale; ma non possiamo essere dello stesso parere, quando una legge ci viene rinviata senza ragione, come in questo caso. Come già osservato nella precedente relazione dell'Assessore agli affari generali e ripetuto poi dal dottor Magnago, l'articolo 75 della Costituzione non ha nulla a che vedere con l'articolo 7 dello Statuto speciale, perchè nell'un caso si prevede un referendum a base nazionale e per motivi a carattere nazionale, e nell'altro caso un referendum, limitato a una determinata zona, e che prevede soltanto determinate questioni ed interessi, sui quali sono qualificati ad esprimersi esclusivamente i cittadini di quel luogo. A parte il riferimento assolutamente errato all'articolo 75 della Costituzione, non esiste nella legislazione dello Stato — almeno fino ad oggi — alcun precedente, al quale sia possibile richiamarsi per quanto concerne l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi comuni, perchè questa è una materia non contemplata nella legislazione italiana. Se volessimo richiamarci a un precedente, dovremmo richiamarci alla legge del 1903, rispettivamente del 1904, che prevede l'esercizio del referendum in quei casi in cui i comuni dovessero assumere un pubblico servizio e in quei casi in cui risultasse che le popolazioni e il Consiglio comunale sono di parere diverso. Però se questo precedente deve avere un valore — e l'ha già detto l'Assessore agli affari generali — questo starebbe proprio a confermare al nostra tesi della necessità dell'inclusione nei registri della popolazione stabile del comune

degli elettori, che hanno diritto a partecipare al referendum, perchè quella antica legge — a ragione o a torto — stabiliva il requisito del censo. E il requisito del censo determinava praticamente l'iscrizione nei registri della popolazione stabile, poichè il proprietario o uno che pagava le imposte aveva la stabile residenza ed era iscritto nel registro della popolazione stabile. Ho citato l'esempio, non perchè esso possa essere richiamato esattamente, ma perchè è un precedente che stà a nostro favore e non a disfavore. Ora, se di fronte all'unico precedente legislativo che abbiamo in campo nazionale noi dovremo trarre una conseguenza che conferma la primitiva decisione del Consiglio; perchè oggi dobbiamo ritornare ancora di un passo indietro, ed usare e considerare il principio fissato nel testo della Giunta regionale all'articolo 5, che non tiene conto anche in una legge futura, del requisito della residenza stabile nel Comune interessato, dove si svolgono le elezioni per referendum?

Ripeto, che le mie osservazioni non sono fatte per complicare la questione in questa sede; hanno soltanto lo scopo di richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto molto grave, che, per ovviare ad un cavillo giuridico, adottando anche una soluzione di compromessi, noi prendiamo già una decisione che, ben sappiamo, contrasta in modo assoluto con la volontà delle nostre popolazioni. Nessuno può accettare il principio che possano concorrere ad una elezione per referendum cittadini diversi da quelli iscritti nei registri della popolazione stabile. Il signor Assessore agli affari generali, nella precedente sua relazione, ha fatto talune interessanti osservazioni a proposito del registro per dedurne che, pur essendo questo governato da un organo di Stato, pur essendo previsti degli organi per il riscontro di questa regolarità, il registro sarebbe incerto, non darebbe suffi-

ciente garanzia, non offrirebbe quelle tutele che sono previste nella legge nazionale sulle elezioni amministrative, ecc. Mi congratulo: ... Se la situazione di rispetto delle nostre leggi si trova in questi termini, dobbiamo prendere atto con dolore, senz'altro con dolore!

Voglio concludere. E' chiaro da questa mia esposizione che io voterò contro la legge, senza fare con ciò una dichiarazione di voto. Ho tuttavia piacere che la legge venga varata.

(*Sorrisi e commenti*).

CAPRONI (P.P.T.T.): Non c'è niente da ridere!

CAMINITI (P.S.I.): C'è da piangere!

CAPRONI (P.P.T.T.): Nemmeno da piangere. Qui non c'è nessun professore, e lo dimostrerò.

SALVETTI (P.S.I.): Io!

CAPRONI (P.P.T.T.): Ho tuttavia piacere di vedere che il problema si avvicina a una pratica soluzione. Tuttavia, possiamo noi fare questo senza ledere gravemente la volontà delle nostre popolazioni, che rappresentiamo in questo momento? E' logico che il Consiglio regionale debba sempre cedere non soltanto alla pressione ma debba cedere perfino davanti al cavillo giuridico, e debba chiamarsi responsabile, se assume un atteggiamento non gradito all'autorità centrale? Non è piuttosto responsabile chi oppone l'eterno cavillo? Questa è questione che deve essere oggi esaminata. Comunque, signori consiglieri, ulteriori interventi chiariranno meglio anche sotto questo e altri profili, il testo della legge che stiamo esaminando. Da parte mia dichiaro che il mio voto sarà contrario, come è stato contrario in sede di

Commissione legislativa. Ho ritenuto necessario chiarire esattamente questo punto di vista anche se fatto con parole povere e non forbite, affinché il pubblico sappia che esiste il cavillo e che noi siamo nella condizione di continuare a cedere al cavillo giuridico. E' necessario che il pubblico sappia.

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che qui ancora una volta ci inseriamo in un problema molto complesso e molto delicato. Io parlo a titolo personale, in questo momento; ricordo però che io sono stato, sia nella Commissione per le Norme di attuazione, sia in questa sede quando si è riportato l'operato della Commissione stessa, un accanitissimo sostenitore del referendum applicato e da applicarsi in tutti i casi, e per me l'articolo 7 dello Statuto, che dice: « *Sentite le popolazioni interessate* », ha un solo modo di essere obiettivamente garantito: quello del referendum. Questo era anzi uno dei due o tre argomenti che sono stati posti al Consiglio, perchè non avevano ottenuta l'unanimità nella Commissione per le Norme di attuazione. Il Consiglio, investito di questo argomento, si era espresso, come è stato detto, a grande maggioranza per la mia tesi: che appunto il referendum fosse da intendersi la forma normale e costante. Ora ci troviamo di fronte ad un progetto collettivo che fa riferimento a quelle norme di attuazione, che ieri abbiamo sentito e che sono state esposte in un'ampia relazione. Si potrebbe anche preliminarmente dire che noi in questo momento verremmo a contraddire in un certo senso quello che ieri abbiamo approvato. Ieri noi abbiamo fatto voti per l'adozione « *in toto* » del testo proposto dalla Commissione, e ci siamo anzi compiaciuti con i membri della Commissione paritetica, dichiarando che, pur non essendo perfetti tutti i disposti concordati, nel loro in-

sieme li accettavamo, e abbiamo detto di sollecitare il Consiglio dei ministri in tale senso.

DEFANT (A.S.A.R.): E' pericoloso affermare questo!

SALVETTI (P.S.I.): Cioè di approvarlo. Comunque ieri è stato detto press'a poco questo. Ora, se si accetta « *in toto* » il testo concordato, è implicito che noi accettavamo anche questa parte che entrava nel concordato. Per conto mio in questo momento dichiaro subito che condivido le preoccupazioni di natura pratica espresse dal Presidente della Giunta. L'anno scorso chiedevamo di andare incontro alla tesi, in un certo senso esasperata, di molte frazioni, di molti nostri concittadini; abbiamo cercato di venire loro incontro per quelle ragioni che sono ben note e che non ripeto oggi. Poi è venuto il rinvio della legge. Ad un anno di distanza si ripresenta la discussione sulla stessa legge. Io credo di non essere lontano dal vero se dico che quest'anno è avvenuto, a questo riguardo, un procedimento in senso diametralmente opposto. Quest'anno cioè è servito da sedativo, in diversi casi, come credo di aver constatato con esperienza personale. Certe velleità autonomiste dei primi tempi si sono attenuate, anche per le esperienze fatte da parte di coloro che, avendo ottenuto la separazione, non hanno oggi motivo di esserne entusiasti come erano allora. Ma è anche vero che se c'è questo processo sedativo in alcune zone, altrove è avvenuto un processo inverso. Altrove il processo dissociativo dei comuni ha assunto anzi un ritmo esasperante. Siamo arrivati (e il Presidente della Giunta provinciale lo sa meglio di me) ad autentiche paralisi, ad una situazione permanente di inefficienza e di tensione. Ora mentre questa è per me la impostazione di principio, e mentre condivido l'opinione ora

espressa da Caproni, cioè che se andiamo a domandare ai nostri nonni e ai nostri compaesani essi ci dicono che a decidere degli affari comunali ci devono pensare quelli soltanto che vi hanno interessi diretti, devo dire tuttavia che la responsabilità che ci grava in questo momento sulle spalle è quella di dover affrontare ancora la incognita, e cioè la probabilità di un ulteriore rinvio. E qui vorrei fare una domanda che ha forse un carattere di ingenuità: questo testo, ammesso e non concesso che venga votato, crede l'Assessore Negri che venga accettato? So che è una ingenuità andare a domandare prima; ma, insomma, ci sono stati dei contatti, dei chiarimenti tali per cui un testo di questo genere, se approvato, verrà accettato? O dobbiamo affrontare ancora le incognite dell'anno scorso quando, dopo aver votato qui, ci siamo visti inaspettatamente rinviare per motivi in parte giusti, in parte da noi ritenuti fuori posto, il disegno di legge? Se i contatti preventivi ci furono, allora io dico che la nostra responsabilità aumenta. Perchè se noi fossimo qui a votare una legge ancora allo stato fluido, di fronte ad un grosso interrogativo, potremmo anche dire: — Affermiamo il nostro concetto e vediamo se ce la rinverranno una seconda volta. — Ma se c'è la preventiva assicurazione che un testo così adattato verrà approvato, io francamente non mi sento di votare contro, per non dover mantenere uno stato di marasma in decine di comuni della Regione. I problemi qui sono due: uno è la famosa storia dei $\frac{3}{4}$, e l'altro è quello delle liste. Io dichiaro subito che pur essendo stato ed essendo tuttora, in sede dottrinarica e teorica, assertore del referendum in ogni caso, questa formula del testo proposto, visto che di più non si è potuto ottenere, per me è una formula cautelativa, è ancora una trincea di rincalzo, a cui mi sento personalmente di arrivare. Mi pare che ci sia den-

tro la sostanza e la cautela che intendevo esigere quando sostenevo la tesi esclusiva del referendum. Questa formula afferma insomma, che la frazione, che ha richiesta la separazione, sarà in ogni caso sottoposta al referendum, mentre la cautela dei $\frac{3}{4}$ garantisce, con un minimo di serietà, che tutto il complesso originario abbia modo di esprimersi. Mi pare che una maggioranza così qualificata, anche se possa essere nella fattispecie una forma nuova che non è prevista dal nostro regolamento, possa essere approvata come arma efficace e come riserva sufficiente per evitare abusi di forme troppo paternalistiche che sarebbero insite nella esclusione del referendum. Quello delle liste è un altro problema molto delicato. L'altra volta ero stato per la tesi della residenza; ma, poichè ora qui ci riferiamo alle liste esistenti, mi pare che in fondo affermiamo qualche cosa di concreto. In ogni caso quando discuteremo, e lo dovremo fare perchè è un compito dell'attuale legislatura, la legge elettorale regionale, questo problema tornerà da capo. Nel frattempo vedremo cosa nasce. Ciò vuol dire che la conclusione definitiva in questa materia la dovremo pur sempre fare in sede più idonea. Oggi non mi sento di insistere su quella che personalmente pur sento essere una tesi giusta, ma che tuttavia potrebbe rappresentare uno scoglio, contro cui andrebbe a finire la navigazione di questa fragile barchetta della nostra legge. Fino a questo punto non me la sento, perchè saremmo bensì coerenti con la nostra posizione, ma faremmo ancora tirare il collo a migliaia di nostri concittadini, che sì e no capirebbero questi motivi e che potrebbero anzi definirli come cavilli di gente come noi che sta qui a chiacchierare e a fare dell'accademia. Non so quando potrebbe essere capito un secondo rinvio per motivi di questo genere. Pertanto io dico per mio conto, a titolo personale, che accetto il testo così

com'è, proprio per queste ragioni pratiche, e cioè mi sembra che sarebbe controproducente rischiare un rinvio, la cui responsabilità non so se saranno tutti disposti a gravarla sulle spalle di quelli lontani di Roma o non piuttosto sulle nostre.

VINANTE (P.S.I.): Mi soffermo brevemente più che altro per avere un chiarimento sulle eventuali posizioni di disagio che porta l'articolo 2 di questa legge. Secondo questo disposto verrebbe data facoltà di votare separatamente alla frazione, purchè il Consiglio comunale nella sua maggioranza dei $\frac{3}{4}$, manifesti questo desiderio. Ora, può succedere che una frazione o un ex Comune, che ha la stragrande maggioranza, voglia separarsi dalla piccola frazione o dalla frazione povera; in tale caso il referendum verrebbe esteso proprio a quella frazione che ha la maggioranza, che economicamente sta bene e che vuole abbandonare la frazione piccola. In secondo luogo c'è una altra preoccupazione: nei casi di costituzione ex novo di comune con patrimonio completamente autonomo, la maggioranza assoluta, che vuole distaccarsi, ha il diritto di esercitare il referendum da sola, dimenticando anche quella frazione che vorrebbe rimanere; ha dei diritti di tale entità da non potersi disconoscere, specialmente nel campo degli usi civici? In questo caso è giusto estendere il referendum solo alla frazione che intende andarsene? Ecco le ragioni e i motivi che mi preoccupano e mi rendono perplesso. Io pregherei di un chiarimento. Infine io chiedo, il Commissario prefettizio — dove questo esiste — può sostituirsi al comune nel chiedere la costituzione? Chiedo un chiarimento per poter convincere me stesso sulla necessità di approvare o no la legge.

THALER (S.V.P.): Meine Herren Regio-

nalräte! Wir sind gegenwärtig daran, ein Gesetz zu beschliessen, wo eine Gemeinde wieder Selbstgemeinde werden kann, wo die eine oder andere Gemeinde angegliedert ist. Die Vorschriften, welche dazu notwendig sind, sind diejenigen, dass der Regionalausschuss bestimmt, wenn ein Referendum durchgeführt werden kann, u. zw. wenn die Gemeinde in der Lage ist, sich selbst zu erhalten, und die Gemeinde, von welcher die Abtrennung erfolgt, nicht geschädigt wird und auch ihr Bestand weiterhin gesichert ist. Diesen Zweck soll, meiner Anschauung nach dieses Gesetz haben. Dieses Gesetz hat aber in seinem Wortlaut jede Möglichkeit einer Abtrennung von einer Gemeinde und die Selbständigmachung einer Fraktion von vornherein ausgeschlossen. Wenn wir uns einmal in der Praxis umschauen, so wie die Lage in den Gemeinden ist, wo so etwas in Frage kommt, dann müssen wir zuerst wissen, dass eine Fraktion, damit sie abgetrennt werden kann, überhaupt so viel Finanzkraft besitzen muss, damit sie selbständig werden kann. Jede Fraktion, die so viel Finanzkraft hat, dass sie sich selbst erhalten kann, lässt keine Gemeinde ohne weiteres weg; sondern diese Fraktion hält man, und das ist möglich und sogar im Gesetz verankert, weil man sagt, drei Viertel des Gemeinderates muss dafür sein, dass diese Fraktion sich abtrennt. Infolgedessen ist das Gesetz überhaupt nicht notwendig. Denn es ist keine Möglichkeit vorhanden, dass eine Fraktion sich selbständig machen kann. Wenn eine Gemeinde insgesamt abstimmt, dann wird der Grossteil der Gemeinde den übrigen Teil halten, weil er finanzkräftig ist. Man kann da nicht durchkommen. Das Gesetz ist von Haus aus umsonst, weil wir es nicht auszuführen brauchen. Wir binden uns selber. Meiner Anschauung nach ist nicht notwendig, denn im Artikel 7 des Autonomiestatu-

tes steht: « Mit Gesetz der Region können nach Anhörung der interessierten Bevölkerung neue Gemeinden errichtet sowie Abgrenzungen und Namen von Gemeinden geändert werden ». Das Gesetz als solches sieht die Grossgemeinde vor. Wir müssen ein Gesetz schaffen, das dem Zweck dient. Wir machen ein Gesetz laut Vorlage, das den Willen hat zu dienen, aber die Ausführungen ausschliesst. Ich möchte die Herren Regionalräte ersuchen nachzudenken, ob es nicht möglich ist, eine Gesetzesvorlage einzubringen, wo man den Zweck als solchen praktischer ausführen kann.

PRESIDENTE: Prego il dott. Benedikter di tradurre.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il signor Thaler ha detto che secondo lui, approvando l'articolo 2, noi stiamo sancendo una disposizione che è addirittura impossibile ad attuarsi, per il semplice motivo che, esigendo i tre quarti dei consiglieri del Comune di cui si tratta, cioè del Comune dal quale dovrebbe essere staccata una determinata frazione, la maggioranza del Comune sarà sempre interessata a tenersi la frazione, a mantenersi quella forza finanziaria e a non subire un salasso con il distacco della frazione.

BALISTA (D.C.): E' fondato, è molto fondato!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ha detto che in pratica è meglio non prevedere affatto tali eccezioni alla regola, perchè è quasi impossibile che ci sia una pratica realizzazione. Ha poi richiamato il dettato dell'articolo 7 dello Statuto di autonomia, a norma del quale devono essere interpellate le popolazioni interessate; quindi, in questo caso, se si vuole addivenire

all'eccezione alla regola, non il Consiglio comunale, ma la frazione o le frazioni si devono interpellare e ciò risponderebbe meglio allo spirito ed alla lettera di quell'articolo.

SAMUELLI (D.C.): A quanto ha detto magistralmente Salvetti, io ho ben poco da aggiungere per inquadrare proprio quello che era il mio pensiero. Del resto l'ho fatto presente un anno fa in occasione di questa legge. Qui è proprio il caso di domandare da dove parte questo cavillo. D'altra parte Benedikter chiede se dobbiamo assoggettarci a quelli che sono i capricci del centro. Ma io osservo che quando questo centro si chiama Stato, come era logico, ha mantenuto il potere modificativo delle nostre leggi, noi dobbiamo convenire che il nostro potere legislativo non è assoluto. Quindi anche dal punto di vista del prestigio della nostra Assemblea legislativa non ci sarà nulla da perdere, se i punti di vista sono diversi; i punti di vista possono essere diversi specialmente in materia giuridica. Ma è meglio abbandonare questa disquisizione e scendere al pratico, per vedere quale è la via da seguire perchè siano soddisfatte le necessità inderogabili della nostra popolazione, perchè cessi questo stato di disagio economico e morale.

Io senz'altro voterò in favore della tesi della Giunta, perchè mi pare la più logica e la più onesta, pur non sottovalutando naturalmente quelle che sono le argomentazioni che in diversi campi si prospettano e che hanno il loro valore.

CAPRONI (P.P.T.T.): Colgo l'ultima parte della sensata espressione del consigliere Samuelli. Purtroppo le conquiste storiche costano dei sacrifici. Io non avrei assunta questa posizione, se non si trattasse di compromettere una questione principale assai rilevante, perchè

è solo di fronte a questioni principali che mi fermo. Del resto, in seno alle Commissioni legislative ed anche al Consiglio, credo di aver sempre saputo scendere a compromessi su qualsiasi questione di dettaglio; ma su questioni di principio e di rilevanza capitale non si può scendere a compromessi. Il Consiglio su questo si trova a dover decidere, e la decisione è chiara; o si approvano le leggi con la premessa di aver rinunciato ad un principio di carattere capitale, (e questa è una rinuncia che può anche pesare nella storia della Regione) o si decide di non rinunciare a questo principio. Ed allora, logicamente, se si persiste sul cavillo dall'altra parte, la responsabilità per la mancata ricostituzione dei Comuni non cadrà nè sulla Giunta nè sul Consiglio regionale, ma salterà agli occhi di tutto il pubblico che la responsabilità è dall'altra parte. Questo è il nocciolo della questione, che è posta al Consiglio; e il Consiglio in certi momenti deve avere l'energia e la capacità di esprimere la volontà della popolazione che esso rappresenta.

ALBERTI (D.C.): Solo per una precisazione di ordine linguistico: mi sembra che non si tratti tanto di un cavillo che di una legge. E' una legge nazionale, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4 e 5 dello Statuto dobbiamo adeguarci. Non si tratta di cavillo; si tratta di dover applicare il principio stabilito dalla legge nazionale, senza l'applicazione della quale la legge ci sarà in eterno respinta.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono d'accordo in via generale con quanto detto da Caproni. Io affermo un principio generale che va tutelato in tutti gli Stati veramente democratici, perchè è un elemento base della democrazia. Che poi la Costituzione non ne abbia tenuto conto, è un'altra cosa. Se noi passiamo gli atti della Co-

stituzione, non troviamo nessun accenno al referendum, attraverso il quale si raggiunge la democrazia. Si parla di referendum regionale, ricorsi ecc.... Essendo stato io uno dei propugnatori della democrazia diretta in questa Regione, ho seguito attentamente il lavoro della Costituente, dove nessuno si è mai sognato di affermare un parallelo del genere. Io non lo so trovare negli atti. Quando noi diciamo che il principio della residenza appartiene a questo elemento basilare della democrazia, affermiamo una verità accettata nei paesi dove la democrazia si esercita da decenni. Certo che ci troviamo nella dolorosa situazione di dover affrontare un dilemma terribile: da una parte la situazione di molti Comuni che si vedono arrestata la loro attività amministrativa per questo cavillo, (anche se è legge, perchè le leggi possono anche essere cavilli ed in molti casi sono cavilli) e la nostra posizione che si vuol tener fedele ad un principio di democrazia. Noi dobbiamo abbandonare questo principio per salvare l'economia di questi comuni o ignorare la vita dei Comuni per affermare un principio fondamentale. Se noi avessimo la possibilità di illuminare nei minimi particolari attraverso la stampa il problema alle popolazioni, o se avessimo la possibilità materiale di andare nei Comuni interessati a porre loro questo dilemma per esteso, ricordando i pericoli ai quali essi andranno incontro allontanandoli da questo principio, allora si potrebbe soprassedere alla votazione, per sentire la media dei riflessi popolari; ma questa possibilità non c'è. La stampa riporta succintamente, e non ha la possibilità materiale di uscire in edizione straordinaria per spiegare il problema; d'altra parte i Comuni esigono per ragioni vitali quest'opera di amministrazione. Io, purtroppo, questa volta devo derogare da questo principio, al quale mi sono

sempre mantenuto fedele. D'altra parte ci sono dei Comuni che da anni hanno in sospeso certe opere di progresso civile, in attesa appunto di questa separazione. A coloro che ci hanno posto nella tragica necessità di abbandonare questo principio fondamentale della democrazia, risale tutta la responsabilità presente e futura. Loro sono antidemocratici, non noi! Affermo che se noi abbandoniamo momentaneamente tale principio, è solo per soddisfare le urgenti esigenze di molti Comuni trentini. Il consigliere Salvetti ha fatto una dichiarazione assai pericolosa. Noi, è vero, abbiamo dato il via ai lavori della Commissione, ma solo in linea generale; ma non dovevamo in nessun caso approvare in ogni particolare il lavoro della Commissione stessa, perchè il testo delle nuove norme non l'abbiamo ancora. Spero che il verbale confermi i miei vari interrogativi. La risposta a questi interrogativi l'avremo forse tra uno o due mesi, e non posso ammettere di avere dato il mio consenso alla lettera, ad ogni cosa detta dalla Commissione, perchè non so se il vaglio sarà di natura tecnica o funzionale. Non si può affermare che noi abbiamo dato la nostra approvazione assoluta e incondizionata, anche se in linea generica è stato svolto un importante lavoro, ma non posso essere altrettanto d'accordo quando si tende, attraverso le norme di attuazione, ad alterare lo Statuto stesso. Respingerò sempre questo tentativo. D'altra parte c'è la necessità della vita, di fronte alla quale mi inchino sempre... Purtroppo dobbiamo inchinarci, e la responsabilità di questo abbandono del principio democratico ricade sul centro, non sul nostro Consesso, e nessuno può chiamarci antidemocratici. Forse, se ci pensa, anche Caproni può ritornare sulla sua decisione; certo che tutto quello che ha affermato risponde al vero!

CAPRONI (P.P.T.T.): Mai più!

DEFANT (A.S.A.R.): Le osservazioni di Thaler rispondono alla verità. Noi abbiamo ad una distanza di 11 chilometri un esempio di quello che ha detto Thaler. I Comuni tenteranno sempre di espellere dal proprio seno le frazioni povere, e si opporranno quando si tratterà di frazioni più ricche. Il sistema va attentamente studiato, perchè altrimenti ci ridurremo a Comuni autonomi poverissimi e Comuni grossi e ricchi. E' compito della Giunta e del Consiglio di ovviare a questo grave inconveniente. Proprio in vicinanza di Trento si tenta di espellere una frazione deficitaria e tenere una frazione ricca. Samuelli ha detto che noi facciamo una disquisizione di carattere giuridico; osservo a tale proposito che in ogni questione giuridica nascostamente c'è sempre la questione economica. Un orientamento giuridico può dare un risultato economico, un altro orientamento un diverso risultato economico. Se la disquisizione fosse solo a scopo accademico, allora senza preoccupazione di alcuna responsabilità, potremmo dilungarci per lungo tempo; ma una decisione presa in questo sede avrà una profonda ripercussione nel campo economico, ed è proprio per questa preoccupazione che accetto la proposta fatta dalla Giunta.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è sospesa e si riprende alle ore 15.

Avverto i signori consiglieri che la raccomandazione fatta ieri voglio sia osservata ad litteram, e sia osservata sempre.

Ore 13.

* * *

Ore 15.20.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è ripresa, La parola al consigliere Caminiti.

CAMINITI (P.S.I.): La seduta di stamane è stata punteggiata non soltanto da interventi di una certa entità e importanza, ma anche da episodi spiacevoli che si succedono in quest'aula: dalla lagnanza e dall'uscita dall'aula del consigliere Cristoforetti, al richiamo ad un consigliere che non parlava dal suo scanno fatto dal vice Presidente che funzionava da Presidente e che non era neppure lui seduto al posto di Presidente; da una richiesta di traduzione di un intervento tedesco, fatto da un giornalista che non aveva diritto, e da una risposta data dal vice Presidente di imparare il tedesco, dalle frasi quasi — vorrei dire — apocalittiche espresse da un consigliere per le sorti del popolo trentino, alla denuncia di cavilli e sopraffazioni da parte dello Stato. Sono argomenti vari; ma scendono alla sostanza, e, per entrare sul binario effettivo di questi argomenti, io penso che due questioni essenziali abbiano caratterizzato la seduta e interessino particolarmente quest'altra nella quale bisognerà arrivare alla votazione: quella che concerne la partecipazione di diritto alla ricostituzione di comuni a mezzo referendum e la determinazione della maggioranza consiliare nei comuni e nel Consiglio regionale. La battaglia, che nel novembre dell'anno scorso si è accesa per l'articolo 5, e che concerneva l'iscrizione alle liste elettorali con determinate clausole o meno, si sta riaccendendo adesso, sia pure con riflessi e bagliori meno forti, ma con intensità persistente, perchè mi sembra che se le argomentazioni sono diminuite di forza e di calore, non sono però ridotte di intensità; ed infatti, se non ho capito male, stamane da alcuni consiglieri è stata nuovamente prospettata la tesi già esposta nelle sedute del Consiglio del novembre 1949, a proposito della determinazione del diritto di partecipare alle votazioni per referendum. Ora in quella seduta, che era proprio successiva all'altra precedente, riguar-

dante appunto le elezioni amministrative nei comuni, e che interessava appunto la questione del referendum, dissi che, trattandosi di una cosa veramente particolare, si poteva anche accettare la tesi che era stata prospettata dalla maggioranza, e si poteva anche consentire che potessero votare solo coloro i quali erano non solo iscritti nelle liste elettorali, ma fossero anche residenti o avessero comunque un titolo valido per l'esercizio di questo diritto. Questo dissi allora per superare, nel desiderio di dimostrare una buona volontà, uno scoglio che sembrava piuttosto difficile. Ma purtroppo, malgrado questa prova di buona volontà data un po' da tutti, ci siamo nuovamente trovati di fronte allo stesso scoglio. Evidentemente non è questione di buona volontà, non è questione di buone intenzioni. Allora dobbiamo nuovamente tornare alla questione fondamentale: la attività della Regione ha dei limiti? A mio modesto avviso l'attività legislativa del Consiglio regionale è duplice: di natura formale, rappresentata dal procedimento formativo della legge regionale, e di natura sostanziale, rappresentata dall'osservanza dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. Ora, la materia del diritto elettorale deve essere regolata e deve basarsi sul principio fondamentale posto dalle leggi dello Stato, dal quale non si può derogare. Io penso che in questo caso non si possa parlare di cavillo ne tanto meno di violenza, ma si debba semplicemente riconoscere i limiti delle rispettive potestà legislative. Entro questi si deve agire ed operare fino in fondo. Quindi io sono dell'avviso che la proposta formulata dalla Giunta ed espressa dall'articolo 5 del disegno di legge ripresentato, è quella che si avvicina o, addirittura, esprime la osservanza di questi principi fondamentali. In tale maniera non facciamo soltanto l'interesse della Regione e dei comuni, ma facciamo un atto di giustizia

normativa, in quanto dobbiamo finalmente riconoscere una volta per sempre quali sono i limiti delle nostre competenze. Diversamente, ad ogni occasione, noi ci troviamo nella brutta e dura necessità di dover rivedere la nostra posizione, di dover accusare o essere accusati. Concludendo quindi per la prima parte, io approvo la formulazione espressa dalla Giunta mediante l'articolo 5 della legge, che, secondo me, non è suscettibile di alcuna variazione, a meno che non si voglia nuovamente porsi contro la legge.

Per quanto concerne poi la determinazione della maggioranza di cui si fa cenno nell'articolo 2 del disegno di legge che abbiamo in esame, io devo rilevare che in fondo con questa maggioranza di $\frac{3}{4}$ non si fa altro che consentire la più larga maggioranza possibile in una questione, nella quale bisognerebbe addirittura sentire tutti quanti. Ora se si fa una deroga alla estensione e all'applicazione completa della domanda singola a ciascuno, cioè al diritto di referendum, non la si può sostituire d'altra parte con una formula ridotta, che potrebbe essere appunto quella della maggioranza assoluta che era stata stamane prospettata. La maggioranza dei $\frac{3}{4}$ indubbiamente dà maggior garanzia che la maggioranza assoluta. Questa è una formula attraverso la quale ci sono delle garanzie indubbiamente maggiori per quanto riguarda l'interpellanza delle varie categorie. Ora, in questo settore, credo che ci sia bisogno di allargare, non di restringere. Ecco perchè non capisco la tesi di voler portare alla maggioranza assoluta questo numero del Consiglio. Ci sono riferimenti e richiami ad alcuni Stati, ci sono riferimenti e richiami a disposizioni vigenti nelle quali è detto tassativamente che basta la maggioranza assoluta, ma è altrettanto vero e certo che ci sono delle norme speciali, nelle quali si prevede una maggioranza diversa da quella as-

soluta, e questo può essere benissimo uno dei tanti casi speciali nei quali si prevede un tipo di maggioranza diversa da quella che normalmente viene adoperata. Infatti, la delicatezza dell'argomento e la particolarità dello stesso, possono senz'altro giustificare una norma eccezionale, che risponda più intrinsecamente a quelle che sono le esigenze di noi tutti. Per quanto concerne la preoccupazione espressa circa la situazione in cui potrebbero venirsi a trovare talune minoranze appunto in dipendenza di questa votazione, mi permetto di osservare che il comma III dell'articolo 2 lascia piuttosto tranquilli a questo proposito. Insomma c'è una garanzia piuttosto larga, e credo che il Consiglio regionale non è proprio un organo che favorirebbe delle ingiustizie in una situazione del genere. Quindi, anche per quanto concerne la formulazione dell'articolo 2 aderisco a quella che è stata prospettata nel disegno di legge. Referendomi poi alla domanda che è stata fatta stamane da un consigliere, se sia proprio il caso che il Consiglio voti contro una proposta unanime, almeno così pare, della Commissione legislativa, mi permetto di osservare che questa è una prassi che può avvenire, e che potrà avvenire; è una prassi che dà più larga prova di democrazia perchè una Commissione è sempre una Commissione; i membri della Commissione lavorano in quella a titolo personale, mettendo a profitto le cognizioni e l'esperienza singola, la quale tuttavia può essere modificata in seguito alle discussioni del Consiglio; e ciò è prova di vera democrazia. E questa fattispecie mi sembra una delle prove migliori perchè il Consiglio possa a maggioranza, o meglio ancora ad unanimità, adottare dei deliberati diversi in tutto o in parte da quelle che sono le proposte di una Commissione legislativa.

Concludendo io mi dichiaro favorevole al disegno di legge proposto e voglio augurarmi

che anche il Consiglio voglia prendere in benevola considerazione le osservazioni testè fatte.

TOMA (IND.): Veramente c'è ben poco da aggiungere a quello che ha detto Caminiti. Solo volevo riportarmi, per quanto concerne il mio gruppo a quello che già l'anno scorso nel novembre è venuto alla luce attraverso appunto la questione delle elezioni amministrative nella provincia di Bolzano in relazione all'articolo 5. Ebbene che cosa hanno ottenuto coloro i quali hanno votato in favore dell'articolo 5? Quali sono state le conseguenze e la conclusione? Il progetto di legge è stato respinto, rigettato, perchè era in contrasto con la Costituzione. Gli stessi ragionamenti ci siamo prospettati e dobbiamo fare oggi. D'altra parte la dizione generica illustrata stamane dal Presidente della Giunta regionale, mi sembra opportuna, perchè, senza alterare le possibilità di estendere anche all'articolo 5 il concetto dell'iscrizione nelle liste, lascia tuttavia adito alla speranza dell'approvazione della nostra legge, perchè in una forma lata, in una forma generica, senza scendere a quella specifica osservazione, mi sembra di maggiore tranquillità al Consiglio di aspettare l'approvazione di almeno una fra le tante leggi che ci sono state respinte. Effettivamente ci sono dei comuni che hanno una necessità immediata di poter stabilire finalmente un ordinamento come giustamente ha osservato Defant. Anche Caproni ha espresso dei motivi plausibili. Ma mettiamoci dal punto di vista pratico. Stamane Defant faceva giustamente presente che ci sono ragioni di opportunità per la vita stessa delle popolazioni, che ci consentono di transigere su qualche punto, per avere sufficienti garanzie che questo progetto venga accolto e si possa applicare.

In ultima ragione io mi associo a quello che ha esposto Caminiti. Il Consiglio è sovra-

no; e se in qualche comune potranno verificarsi dei sopprusi da parte della maggioranza, il Consiglio regionale, al quale spetta la ratifica del referendum, ha sempre possibilità di intervenire dove la minoranza può essere schiacciata e dove delle ingiustizie si possono compiere. Da qualunque punto si esamini il progetto esposto dal Presidente della Giunta e compilato dalla Commissione legislativa, non vedo altra soluzione pratica e di più sicura garanzia, perchè venga finalmente, nell'interesse dei nostri comuni, approvato il testo così come è stato compilato e sottoposto al Consiglio. Quindi aderisco alla proposta del Presidente della Giunta e voterò a favore del progetto di legge presentato.

FORER (S.V.P.): Ich möchte hier noch ein kleines Bedenken äussern, das meiner Ansicht nach noch nicht vorgebracht worden ist. Nach dieser Gesetzesvorlage müsste jede Änderung einer Gemeindegrenze, die Einführung einer neuen Gemeinde, immer von einem Referendum, einer Volksbefragung, abhängig gemacht werden. Entweder handelt es sich um ein Referendum, welches die ganze Gemeinde durchgeführt hat, oder um ein Teil-Referendum. Im Absatz 3 des Art. 2 steht geschrieben: Es findet kein Referendum statt, wenn die Gemeinde, die neu zu errichtende Gemeinde, nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt. Also binden wir uns die Hände, indem wir es von Vorneherein ausschliessen, dass eine Gemeinde errichtet werden kann, wenn sie nicht für sich allein über die nötigen Mittel verfügt, um die Gemeinde zu versorgen. Ich finde das nicht ganz richtig. Sie können sich vielleicht erinnern, bei uns in der Provinz Bozen, bei der Volksbefragung war es, hat man den Leuten immer wieder vorgemacht, dass es unsere erste Aufgabe sein wird, die Änderung der Ge-

meinden zu erleichtern, die Ausgaben der Gemeinden zu verkürzen. Das hat man den Leuten versprochen. Das wäre ein Grund, womit wir die Autonomie fördern können. Ich frage mich, was es für einen Sinn hat, uns selbst die Hände zu binden; dass wir keine Möglichkeit haben, kleine Gemeinden zu errichten, die vielleicht nicht heute und auch in Zukunft nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Ich glaube, das ist unrichtig. Wenn wir bedenken, dass solche Gemeinden in den Tälern oder auf dem Berg kleine Fraktionen bilden und in ärmlichen Verhältnissen leben, wo man gezwungen ist, zu einer Grossgemeinde einen Weg von 3 bis 4 Stunden zu machen; es kommt mir vor, dass wir als Region die Volksbefragung, die Möglichkeit einer neuen Gemeindebildung, erfahrungsgemäß den Leuten überlassen und wenn möglich mit den regionalen oder provinziellen Geldern unter die Arme greifen sollten.

Wenn wir den Art. 2 streng anwenden, so müsste daraus folgen, dass wir in erster Linie die Gemeinde Bozen und die Gemeinde Trient aus der Welt schaffen müssten, weil die passive Bilanz dieser Gemeinden beweist, dass sie nicht im Stande sind, aus eigenen Mitteln die Finanzierung der Dienste zu besorgen.

Infolgendessen möchte ich den Vorschlag machen, dass man Abs. 3 des Art. 2 in dem Sinne ändert, dass wir nicht schreiben: « non si da luogo al referendum » sondern « si può prescindere dal referendum », damit wir uns nicht die Hände binden und in ausnahmsweisen Fällen auch örtlichen sozialen Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung nachkommen.

In poche parole ripeto in italiano. Nell'articolo 2, comma 3°, vi è una disposizione, per cui l'istituzione di nuovi comuni non sarebbe assolutamente possibile quando i comuni stessi non danno sicura garanzia di disporre di mezzi finanziari necessari per provvedere ai

pubblici servizi. E va bene: il comune deve avere il necessario sostentamento per funzionare. Però noi commettiamo un grave torto, non tenendo nel dovuto conto i motivi sociali che spingono le frazioni a chiedere la separazione perchè i loro abitanti devono camminare delle ore per avere un documento. La Regione potrebbe provvedere ad integrare i loro bilanci, come avvenne in passato. Se a regola di legge applichiamo questo articolo 2, dobbiamo sopprimere molti comuni della provincia di Bolzano, perchè i loro bilanci passivi ci dimostrano che essi con i propri mezzi finanziari non riescono a provvedere ai pubblici servizi. E quindi farei la proposta che anzichè dire: « non si fa luogo al referendum » si dicesse: « il Consiglio può prescindere dal referendum ». Anche le Norme di attuazione dicono che il Consiglio regionale può sempre prescindere dal referendum per insufficienza di mezzi finanziari. Non deve, ma può prescindere. Io prego il Consiglio di prendere in considerazione le mie parole.

STROBL (S.V.P.): Das Referendum hat für die Gemeindeteilungen, für die Landgemeinden eine ziemlich grosse Bedeutung. Für uns in der Provinz ist es erste Voraussetzung das durchzuführen; doch wenn wir keine Gemeendevertretung haben, die frei gewählt wurde, können wir es nicht durchführen. Die Leute warten schon 5 Jahre darauf, und wir sind die einzige Minderheit in Europa, wo es freie Wahlen gibt und wo keine Gemeindewahlen durchgeführt worden sind. Man hat es den Leuten versprochen. Bevor wir die Gemeindewahlen nicht haben, können wir bei uns das Referendum nicht durchführen. Es sind einige Sachen, die im Referendum nicht akzeptabel sind. Zum Beispiel, dass drei Viertel der Gemeendevertreter dafür sein müssen, wenn wir die Gemeinde oder Fraktion abtrennen

wollen. Wie Kollege Thaler gesagt hat, versetzen wir uns dadurch nicht in die Möglichkeit, das zu tun. Es ist im Gesetz nicht vorgesehen, daß z. B. eine Fraktion, die andere wirtschaftliche Interessen hat als eine Grossgemeinde, sich mit einer anderen Landgemeinde, die diese wirtschaftlichen Interessen hat, vereinigen kann. Das sollte unbedingt vorgesehen werden. Wir wären sehr interessiert, wenn wir die Gemeindewahlen hätten, damit wir dieses Referendum, das von vielen Gemeinden gewünscht wird, durchführen könnten. Ich gebe nicht der Region die Schuld, dass wir die Gemeindewahlen noch nicht haben, aber man soll diesem Wunsche Ausdruck verleihen, dass wir freie Gemeindewahlen wollen.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il consigliere Strobl ha detto che per l'Alto Adige la legge non è di attualità come per il Trentino, perchè in Alto Adige mancano addirittura le rappresentanze comunali liberamente elette. E' l'unica minoranza etnica in Europa che non ha ancora potuto eseguire elezioni libere.

ALBERTI (D.C.): Escluse le maggioranze etniche!

BENEDIKTER (S.V.P.): Non è colpa della Regione se queste elezioni non si sono potute fare, ma manca la base di partenza per operare anche nel campo della separazione e ricostituzione di comuni. Ha ribadito il punto di vista già espresso dal consigliere Thaler circa l'impossibilità di attuare praticamente la maggioranza qualificata nei Consigli comunali, e circa l'ingiustizia che con ciò viene compiuta da comuni che hanno interessi di natura turistica ed industriale rispetto alla frazione a carattere agricolo che vuole associarsi ad un altro comune pure ad indirizzo agricolo; in que-

sto caso il Consiglio comunale che ha un orientamento e un indirizzo in un senso, non accetterebbe mai di sua volontà la separazione.

SCOTONI (P.C.I.): Io sono costretto a prendere la parola per difendere le proposte della Commissione e in particolare la formula ultima che aveva la mia paternità. Assicuro subito che non avevo fatto queste proposte prevedendo di suscitare un vespaio, quale è stato sollevato; avevo cercato invece un terreno che consentisse ad un maggior numero di consiglieri di votare questa legge, che aveva visto dei momenti di incertezza ed eccessiva divisione nelle votazioni. Prima di esaminare le due proposte fatte, per vedere quanto di male e di non male contengano vorrei ricordare a Toma che non è stato solo l'articolo 5 che ha fatto rigettare la legge, perchè la lettera del Commissario del Governo contiene moltissimi altri motivi di impugnazione, ed anche se non vi fosse stata questa divergenza, la legge non sarebbe passata lo stesso. Si è trovato motivo di impugnazione persino nel fatto che gli scrutatori erano inseriti nelle liste elettorali comuni invece che nella lista particolare, cosa questa per conto mio assolutamente assurda. Adesso veniamo alle due proposte che erano state fatte dalla commissione. Premetto che è mio desiderio, e io penso, quello di tutti, di vedere la legge passare al più presto, perchè è necessario che anche nella nostra regione si facciano, quando risulti necessario, dei comuni nuovi, si faccia in sostanza quello che si sta facendo in tutto il resto d'Italia. Infatti, se prendiamo la Gazzetta Ufficiale, vediamo molto spesso che vengono costituiti nuovi comuni, vengono variati nomi ecc. Quindi, dove si sperava con la autonomia di avere una procedura più rapida, non si riesce ancora, dopo due anni, a costituire questi comuni; e se questo fatto va im-

putato a noi, dobbiamo cercare di mettere ripiego nella maniera più rapida. Dobbiamo fare presto anche per quello che ha detto Defant ed altri consiglieri; vi sono delle situazioni che sono ormai insostenibili e che hanno bisogno di una decisione. Se in questi casi si ritiene che non ci sono prospettive, è meglio dirlo subito, togliere quello stato di incertezza che paralizza molte nostre amministrazioni comunali. Il problema di questa legge è di passare tutti i vagli degli organi che hanno il controllo sulle nostre leggi. Si dice che accettando le proposte fatte dalla Giunta, questo avverrà più facilmente, e che invece le proposte fatte dalla Commissione si discostano o si mettono in contrasto con quelle che erano le Norme di attuazione, riportate in gran parte negli articoli essenziali, fondamentali delle proposte di legge presentate dalla Giunta. A me sembra che questo non avvenga. Se prendiamo ad esempio l'articolo 2, vediamo che la proposta della Commissione è quella di tralasciare la frase, dove si afferma che perchè il Consiglio possa prescindere dal referendum occorre la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri comunali. Quando ho proposto questa formulazione non avevo l'intenzione di proporre un'altra maggioranza; l'ho fatta esclusivamente perchè ritenevo che con questa formula si potesse superare uno scoglio, e che l'inserire nella nostra legge i tre quarti non fosse condizione necessaria, in quanto evidentemente il Consiglio deve votare con quella maggioranza e quelle modalità, che lo Statuto e il regolamento interno e le altre leggi prescrivono. Se le Norme di attuazione stabiliranno i tre quarti, nessuno potrà opporsi, a meno che non si voglia fare ricorso alla Corte costituzionale. Io osservai, invece, che non era assolutamente necessario l'inserimento di questa dizione, come non si è ritenuto necessario dire che il Commissario del Governo deve vistare questa

legge; eppure siamo d'accordo che questa legge, con la quale si ricostituiranno i comuni, bisogna che sia vistata. Così si poteva, a mio avviso, tralasciare di dire che la maggioranza deve essere dei $\frac{3}{4}$. Mi si obietta che siccome si sa che le Norme prevederanno questa maggioranza, il fatto di non metterla potrebbe presentare una violazione di questa norma. Qui bisogna intenderci. Le Norme di attuazione non ci sono ancora, ed allora qualsiasi riferimento è prematuro ed inutile, e quindi la legge, qualunque ne sia la formulazione, potrebbe essere impugnata, perchè se noi riconosciamo (ed io credo che tutti li riconoscano) come l'articolo 7 dello Statuto abbia bisogno di una chiarificazione, di una specificazione, e perciò come siano necessarie le Norme di attuazione, bisogna anche convenire che è necessario attendere che queste Norme ci siano prima di legiferare in materia. Ora, il fatto che una commissione abbia elaborato uno schema di tali Norme di attuazione non ha valore, perchè questo schema potrà essere nuovamente modificato, tanto è vero che del progetto di Norme vi sono due testi: il testo presentato dalla Presidenza del Consiglio, nel quale si parla di referendum senza eccezione, ed il testo presentato dalla Commissione, nel quale si parla di referendum con quelle eccezioni che voi conoscete. Comunque, anche se non vi fossero progetti in concorrenza, ed anche se vi fosse la sicurezza matematica che le proposte della Commissione verranno accettate, queste proposte non avranno vigore di legge finchè non saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, mentre finora sono semplicemente in una fase preparatoria, senza quindi alcun valore giuridico. Tuttavia il fatto stesso che oggi si dica che qualora noi si segua lo schema delle Norme, questa legge potrà passare, vuol dire che da parte di coloro i quali sono tenuti ad esaminare la nostra legge, si ac-

cettano già fin d'ora queste Norme come esistenti, e si fa conto che già siano state approvate. In questo caso nulla di più e nulla di meno viene dato di forza e validità alle Norme di attuazione da questa legge per il fatto che non si ripeta all'articolo 2 che è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$. Questa ripetizione è superflua perchè evidentemente la legge dello Stato supera per efficacia, in questo caso, quella che potrebbe essere la nostra volontà, e non ha bisogno la Norma di attuazione di essere riportata in una legge regionale per avere vigore. Io dunque avevo trovato questa formulazione senza tuttavia il pensiero che noi ci si dovesse discostare da quella che sarà la futura Norma di attuazione. Aprendo una parentesi aggiungo che approvo e accetto i tre quarti, e ciò non per onore di firma, ma perchè ne sono convinto.

Il Consiglio regionale è composto di consiglieri regionali e provinciali per la provincia di Trento e di Bolzano. Ora, se è vero che il consigliere regionale al momento in cui entra nella sala rappresenta tutta la Regione, è anche vero che ognuno è più vicino e più interessato a quei problemi che segue più da vicino, che sono nell'ambito della sua valle e della sua provincia. Ed allora anche per considerazioni di carattere economico potrebbe verificarsi un dissenso tra i consiglieri della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano circa l'applicazione del referendum. Ora a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ si arriva ad una espressione di volontà che darà modo anche alle province di far sentire in maniera determinante la loro volontà sull'argomento, e perciò, personalmente, sono d'accordo sulla bontà della norma, pur convenendo che non era necessaria la sua inclusione in questo articolo.

In proposito poi dell'articolo 5 la obiezione, secondo la quale questa dizione proposta

dalla Commissione non potrebbe venire accettata mi pare che si basa principalmente sull'articolo 75 della Costituzione, che è stato anche citato nella lettera di rinvio della nostra legge. Invece io ritengo che proprio l'articolo 75 dovrebbe dare ragione alla Commissione ed a chi sostiene che si dovrebbe dare il diritto di partecipare al referendum solo a coloro che hanno il diritto di votare per le elezioni regionali. Infatti l'articolo 75 dice che hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. Questo referendum previsto dall'articolo 75 su chi ha incidenza? Sulla Camera dei deputati. Coloro cioè che eleggono la Camera dei deputati, hanno anche diritto, attraverso una norma più diretta e più impegnativa quale è quella del referendum, di dettare a questa camera dei deputati i loro desideri e la loro volontà. Ed allora, se in sede regionale si ha un referendum, mi sembra che, per parallelismo, dovrebbe essere consentito ai cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio regionale di dare a questo Consiglio regionale il loro indirizzo e di far sentire la loro volontà.

Si è detto anche che questo articolo 5 non potrebbe passare in quanto fa riferimento ad una legge futura, ad una legge, che gli organi attuali di controllo delle nostre leggi non possono prevedere, e non sanno se potrà essere buona o cattiva. — Ma qualora sarà cattiva, succederà una cosa alla quale siamo abituati: ce la impugneranno . . . E d'altra parte che forse le leggi del Parlamento non sono soggette ad un sindacato da parte della Corte costituzionale? Sì, tuttavia continuano a fare, continueranno a fare riferimento a future leggi che saranno emanate dal Parlamento; e certamente la Corte costituzionale non impugnerà mai una legge, con il pretesto d'ignorare la legge futura. Se la legge futura violerà la Costitu-

zione verrà impugnata, ma è assurdo impugnare un provvedimento che fa riferimento ad un atto legislativo che forse verrà impugnato, perchè forse violerà la Costituzione. Per questi motivi ritengo che anche nelle proposte della Commissione la legge ha tutti i requisiti per poter passare. Dico subito che se si vuole di proposito cercare il pelo nell'uovo, allora lo si potrà trovare ugualmente. Potrà essere fatta la obiezione che noi ci ispiriamo e seguiamo delle Norme di attuazione che non sono ancora in vigore, non hanno nessuna forza e validità; e quindi anche se la legge le riproduce testualmente non può essere approvata. Per questo motivo sostengo anche che le modifiche fatte non dovevano e non potevano portare da una menomazione dell'approvazione della legge. E perciò anche se questi articoli nella maggioranza dovessero venir votati secondo il testo della Giunta, io alla fine darò il mio voto favorevole sul complesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dr. Scotoni hat den Standpunkt der Kommission verteidigt und auch die Formulierung, wie sie in der Kommission verbessert worden ist, Art. 2 und 5. Er selber hat sich als Inspirator des Art. 5 bekannt unter Bezugnahme auf die Regionalwahlen. — Der diesbezügliche Vorschlag ist vom Abg. Scotoni ausgegangen. Er hat mehr oder weniger Argumente gebraucht, die heute von Dr. Magnago und mir erwähnt worden sind, und hat zusammenfassend gemeint, dass, wenn die Regierung schon auf jeden Fall ein Haar in der Suppe finden will, kann sie es darin finden, dass wir uns den Vorschlag des Regionalausschusses anzunehmen entschlossen, bezugnehmend auf die Durchführungsbestimmungen, die noch nicht heraus sind. Was die Bezugnahme auf das kommende Gesetz im Regionalrat betrifft, wie es die Kommission im

Art. 5 vorgeschlagen hat, die Volksbefragung wegen Gemeindeneuerrichtungen mit dem Gesetz über die Regionalwahlen zu verbinden, hat er den Art. 75 des Reichsverfassungsgesetzes angeführt, in welchem von einem Referendum, einem Reichsreferendum, die Rede ist; es heisst wortwörtlich: Es können an dem Referendum alle Wähler teilnehmen, die zur Wahl der Abgeordnetenkammer berechtigt sind. — Das Gleiche gilt für uns. Bei einer endgültigen Beschlussfassung über eine Gemeindeneuerrichtung sollen die Wähler des Regionalrates teilnehmen.

CAMINITI (P.C.I.): Il consigliere Scotoni, con una formula che non difetta certamente di acume, ha prospettato alcuni aspetti *giuristici* dell'argomento, soprattutto per difendere la propria opera di componente della Commissione legislativa che ha fatto un determinato lavoro e che è arrivata ad un dato risultato. Avrei però da dire qualche cosa in proposito, in quanto mi sembra ingenuo voler considerare delle Norme di attuazione — che sono soltanto concordate — come testo di legge sanzionato. Le Norme di attuazione sono concordate, possono anche essere conservate nella stessa forma nella quale sono state concordate, ma non sono ancora legge, e finchè non sono una legge non hanno nessun valore giuridico. Credo che su questo argomento qualsiasi discussione abbia soltanto il valore di un orpello, più o meno bello. Le Norme di attuazione non sono legge, e non hanno alcun valore giuridico. Quindi se noi non facciamo una legge che interessa direttamente gli argomenti che sono stati trattati in quel complesso di Norme che sono già state concordate, bisogna dire esplicitamente, in questa occasione, che intendiamo che abbia valore giuridico, ed ecco che è indispensabile include-

re la determinazione della maggioranza consiliare.

Ora, poichè il referendum è un atto eccezionale che si compie sì e no una volta o un paio di volte nella vita secolare dell'amministrazione, — io so, per esempio che in Alto Adige sono pochi i casi in cui sia stata richiesta una separazione o una costituzione di un nuovo comune — poichè, ripeto il referendum è un atto addirittura eccezionale, è chiaro che non possono essere invocate le Norme di attuazione adoperate per la determinazione della maggioranza. Io ripeto un concetto espresso, ma sul quale mi pare che il lavoro di orpello del consigliere Scotoni, ha creata una certa confusione. Non si può impedire che, per un atto di natura assolutamente eccezionale, si arrivi a forme di votazione che sono analogamente eccezionali; anzi, a mio avviso, è appunto per questo che a determinate misure si risponde con altrettante misure.

Per quanto riguarda poi l'interpretazione dell'articolo 75 della Costituzione, l'accostamento analogico fatto da Scotoni è indubbiamente interessante; però egli dimentica, o forse ha dimenticato apposta, che oltre all'interpretazione « *analogica* » di una legge c'è soprattutto l'interpretazione « *autentica* ». Quando una legge successiva conferma la precedente o comunque tratta gli stessi argomenti e li chiarisce o li ripete, fa una interpretazione autentica della legge, che è la più valida e che esclude ogni interpretazione analogica. Il ragionamento di Scotoni sarebbe stato valido se non ci fosse stata, successivamente alla legge emanata per le elezioni della Camera dei deputati, una serie di leggi che hanno trattato lo stesso argomento e nelle quali sono stati ripetuti gli stessi concetti. Quindi l'interpretazione analogica data da Scotoni non può essere accolta, perchè contrasta

con la interpretazione autentica, data attraverso la stessa fonte legislativa.

Io parlo di legge sulle elezioni, non parlo di legge sul referendum. Qui mi pare che si giochi a bussolotti. La questione è questa: l'articolo 75 della Costituzione fa chiaro riferimento ai cittadini che possono votare. Questo riferimento è apparso anche in altre leggi successive che riguardano l'attività di votazione in Italia, in questa interpretazione, data attraverso la legge, è una interpretazione autentica, sulla quale non si può cavillare attraverso una interpretazione analogica. Circa le preoccupazioni espresse da un consigliere dell'Alto Adige a proposito della situazione dei comuni e della provincia, io devo confermare che in Alto Adige purtroppo le elezioni non sono avvenute. Non è esatto che tutto l'Alto Adige sia in questa situazione, perchè la provincia di Bolzano ha un Consiglio comunale eletto da due anni; d'altra parte posso confermare, ripetendo quanto dissi circa un anno fa, che le amministrazioni comunali dell'Alto Adige — se, se ne escludono alcune come quella di Merano — sono state nominate in seguito ad una precisa scelta che ha fatto il partito di maggioranza sud-tirolese. E' vero che in alcuni casi questa scelta non è stata seguita attentamente, ma i casi sono pochi perchè le amministrazioni nominate dopo il 1945-46 sono rimaste e rispettate. Naturalmente questo non esclude che oggi è nell'interesse di tutti che le elezioni in Alto Adige avvengano al più presto, e mi auguro che si arrivi veramente al più presto a normalizzare questa situazione. Infine per quanto riguarda la preoccupazione, anche in questo caso espressa dai consiglieri dell'Alto Adige a proposito di una piccola frazione che potrebbe venire sopraffatta dagli interessi della più grossa frazione, io penso che il problema per l'Alto Adige non sia di grande rilievo. Questo della separazione dei

Comuni e della costituzione di nuovi Comuni è soprattutto e particolarmente un problema vivo e scottante per il Trentino, e non è di altrettanta attualità ed importanza per l'Alto Adige. Non credo che ci si debba preoccupare eccessivamente. Del resto c'è anche da fare una considerazione che spesso questi dissensi in famiglia avvengono anche per questioni personali. Chi ha esperienza di affari comunali sa soprattutto che nelle piccole frazioni c'è sempre l'antagonismo di uno che non è stato consigliere comunale e che vuol diventare il sindaco del piccolo Comune perchè nel più grande non ci arriverà mai. Non è male che tutto questo complesso di preoccupazioni e problemi che oscillano fra gli interessi economici e quelli di natura personalistica vengano vagliati da un consenso sereno, che è estraneo a simili questioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi pare che la discussione volga al termine e che ci possiamo disporre alla votazione. Vorrei solo ricordare al Consiglio, per maggiore tranquillità di coloro che si trovassero ancora in perplessità di coscienza, che noi qui stiamo discutendo della formalità di un atto che non sarà mai comunque decisivo, perchè decisivo sarà solo l'atto legislativo che emetterà il Consiglio, dopo aver sentito le popolazioni. Atto legislativo che non rimane vincolato all'esito del referendum. Abbiamo forse sopravvalutato nella passione, del resto encomiabile, con la quale si è svolta la discussione, la portata pratica dell'atto che stiamo disciplinando con questo provvedimento legislativo. In definitiva, dopo il referendum, l'atto in grado di rendere possibile la costituzione e la revisione delle circoscrizioni dei Comuni sarà una nostra legge. Sarà la nostra responsabilità impegnata a dire un sì o un no, a seconda della valutazione di tutti gli elementi economici, sociali e politici che do-

vremo passare in rassegna e nelle risposte al referendum potranno forse trovare una soluzione diversa da quella che noi dovremo invece adottare. Detto questo, vorrei associarmi alle considerazioni fatte in sede di interpretazione tecnica e legislativa dal consigliere Caminiti. Per quanto riguarda le affermazioni di Scotoni (mi dispiace che non sia in aula) egli dice in sostanza che la formula suggerita in Commissione rispondeva al buono e sincero intendimento di venire incontro a possibili resistenze e perplessità da parte di coloro che sono i più gelosi fautori di una certa tesi. Ammettiamolo, ma il metodo non ha centrato. Egli dice: non dicendo nulla nella nostra legge a proposito di questa famosa maggioranza dei tre quarti (che egli approva) essa troverà comunque applicazione per effetto delle Norme di attuazione. E può anche darsi che sia così, ma quando nell'articolo 2 riproduciamo tutte le condizioni che danno la possibilità di derogare al referendum e ne omettiamo una sola, l'interprete può dire che quella omissione è stata voluta esplicitamente in contrasto con le norme di attuazione, e ciò potrebbe mettere in difficoltà. Ora, siccome le difficoltà sono già molte, è possibile che vogliamo andare a cercarle? E' molto più pratico accettare la formula che ha proposto la Giunta. Condivido in pieno l'esatta e veramente penetrante precisione fatta da Caminiti a proposito di quell'altra osservazione, che è vero che le norme di attuazione non esistono, sono uno schema e possono essere modificate, ma appunto perciò bisogna che la volontà legislativa che è espressa in esse, diventi volontà nostra. Noi poniamo l'articolo 2 secondo comma, esattamente come espressione della nostra volontà. Mentre ripeto, nessuna difficoltà avremo a rivedere questa materia soprattutto dopo la emanazione della legge sulle elezioni regionali oggi come oggi stiamo alla soluzione pratica,

che ha, non dico una certezza, (non siamo mai sicuri in questo campo, nel quale tanti organi devono dire il loro parere) ma le maggiori probabilità di vedere finalmente risolto questo problema.

Sono convintissimo che in questa maniera compiamo bene il nostro dovere.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io ho chiesto la parola, in base all'articolo 72 del regolamento interno del Consiglio, per richiamarmi all'ordine del giorno, punto 4, in quanto ritengo che la prima questione che avrebbe dovuto essere affrontata dal Consiglio ancor prima dell'inizio della discussione generale sul disegno di legge o comunque sugli emendamenti da apportarsi al disegno di legge, avrebbe dovuto essere una questione di carattere pregiudiziale, fondata sulla dizione dell'articolo 49 dello Statuto.

Qui ci troviamo sempre di fronte ad una questione che deve lasciare il Consiglio molto perplesso. Esistono, successivamente all'approvazione della legge avvenuta in Consiglio, due lettere del Commissario del Governo: una di data 2 dicembre 1949, e l'altra di data 9 gennaio 1950, n. 271 di protocollo, la quale dice: « *la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rilevato* » e segue il motivo intrinseco di impugnazione. Già in occasione della prima discussione, abbiamo detto che l'espressione « *la Presidenza del Consiglio dei ministri* » non significa nulla sotto il profilo dell'articolo 49 dello Statuto. La lettera successiva del Commissariato del Governo del 16 febbraio si esprime così: « *ricevute le necessarie istruzioni* » e seguono i motivi specifici di impugnazione. Anche qui, in questa seconda lettera, si dice: « *ricevute le necessarie istruzioni da parte del Governo* ».

Ora, signori consiglieri, voi mi insegnate che quando contro la sentenza di un giudice si ricorre mediante appello al magistrato supe-

riore, la legge circonda questo atto di impugnativa di tante e tali cautele, che talvolta l'appello, per qualche vizio di procedura, viene dichiarato nullo e la sentenza diviene irrevocabile.

CAMINITI (P.S.I.): Cavilli!

CAPRONI (P.P.T.T.): Non sono cavilli, perchè se ciò avviene nel campo giudiziario, di quale garanzia non dovrà essere circondato l'atto di impugnazione di una legge provinciale o regionale? E noi, Consiglio regionale, di fronte alla ben fondata supposizione che la tal garanzia debba essere molto forte, anzi di fronte alla certezza che il Governo debba farsi esso stesso propugnatore diretto della legge, non ci possiamo accontentare e considerare come atto valido di impugnativa una lettera che fa diretto riferimento alla Presidenza del consiglio dei ministri, quando noi unanimemente abbiamo riconosciuto che l'espressione « *Presidenza del Consiglio dei ministri* » assolutamente non qualifica il Governo, ma qualifica soltanto un ufficio burocratico, cioè un apparato, del quale il Consiglio dei ministri si può servire per lo svolgimento delle attività amministrative e non politiche, come quella che dovrebbe concernere l'impugnazione della legge.

Ma passiamo alle espressioni della seconda lettera, la quale specifica un tanto di più, ma non mai a sufficienza: « *ricevute le necessarie istruzioni da parte del Governo* ». La domanda che pongo al Consiglio è questa: abbiamo o non abbiamo il diritto di sapere in che modo sono state date queste istruzioni? Sono state date con lettera, sono state date a voce e da chi sono state date? Chi fu la persona fisica che le comunicò al Commissario del Governo? Ammesso che tali istruzioni siano state date dal Consiglio dei ministri, noi abbiamo sempre il

diritto di vedere confermata questa verità con una lettera regolarmente protocollata. Noi stiamo agendo per il nostro interesse, ma in rappresentanza di un popolo; e perciò questi elementi di certezza per noi costituiscono un dovere assoluto e un diritto. Io non ritengo che questa lettera possa costituire un atto valido di impugnativa della legge, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Per questo motivo, io sono dell'idea che la nostra legge, fino a questo momento, è valida. Io vorrei sentire, a tale riguardo, il pensiero del Consiglio regionale; frattanto, sempre a questo proposito, io mi sono permesso di redigere una mozione pregiudiziale al signor Presidente del Consiglio regionale. I signori consiglieri mi perdoneranno se io cerco di aggrapparmi ad ogni appiglio procedurale e di fare il — piccolo Malik —, per vincere la partita. Ma non posso fare a meno di insistere con tutte le mie forze ed aggrapparmi ad ogni ancora di salvezza, per sostenere e difendere un diritto fondamentale delle nostre genti.

PRESIDENTE: Ammessa la pregiudiziale, non come mozione, ma come pregiudiziale grave, in base all'articolo 72, dopo la proposta possono parlare due oratori contro e due a favore per non più di 10 minuti ciascuno.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Dovrei rilevare subito che la citazione dell'articolo 72 mi pare fuori luogo. La proposta del consigliere Caproni non ha nulla a che fare con questo. La proposta viene presentata in ritardo per chiederci se invece di esaminare il merito della questione non si debba fermarci ad una considerazione pregiudiziale: invalidità della comunicazione fatta dal Commissario del Governo. La comunicazione, così come è stata

fatta per questa ed altre leggi, in quella tal forma, potrà essere stata perfetta o imperfetta. Il fatto sta che per ragioni di opportunità abbiamo sempre ritenuto tale comunicazione come valida. Oggi sappiamo che la forma di tali comunicazioni è stata precisata nelle norme di attuazione. Se dovessimo porre una contestazione di questo genere ci sentiremmo rispondere: La prassi di tutta la legislazione amministrativa definisce per atto di governo l'atto d'un Ministro o di un Sottosegretario di Stato. Ma facciamo un passo più in là. Se volessimo porre questa contestazione, se volessimo disconoscere che l'articolo 76 del nostro Statuto dà al Commissario del Governo la rappresentanza del Governo nella Regione, sul terreno pratico cosa avverrebbe? Voi dite: Dovremmo dare alla nostra legge la sanzione e promulgarla. La sanzione della legge regionale è una responsabilità del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale vi dice subito che, per senso di responsabilità, non metterebbe mai il paese nella condizione di vedere promulgata una legge, che poi rimane inoperante. Difatti lo Stato non darebbe poi mai il visto alle nostre leggi successive, con le quali pronunciamo la ricostituzione dei comuni soppressi, perchè lo Stato riterrebbe viziata la procedura in radice, in quanto basata su un referendum, eseguito in base ad una legge, promulgata da noi senza l'approvazione dello Stato. Vogliamo mettere le nostre popolazioni in questa situazione? Ma questo equivarrebbe a dare all'autonomia l'attuazione peggiore. Esistono già tante difficoltà nel nostro operare... non cerchiamone altre per conto nostro! Non è quindi pratico, né opportuno sollevare ora una questione pregiudiziale, che, sia pure in forma molto meno estesa, abbiamo già esaminato e superato in precedenti sedute. Prego Caproni di non insi-

stere in questa sua proposta, che non appare affatto opportuna.

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio - S.V.P.): E' vero che il Commissario del Governo ha rinviato questa legge con una prima lettera, in cui era scritto: « *la Presidenza del Consiglio* », ed è vero che la Presidenza del Consiglio, in base allo Statuto, non può impugnare la legge perchè fino a che non ci sono altre interpretazioni il Governo è composto dal Consiglio dei ministri, come prevede la costituzione italiana, e se noi avessimo voluto cercare il pelo nell'uovo, allora avremmo potuto dire « Il Governo non ha rinviato la legge » e fingere che il rinvio non c'è stato. Difatti il Governo, secondo la lettera del Commissario del Governo, non è stato il Consiglio dei ministri, ma un altro ente. Dico se avessimo voluto cercare il pelo nell'uovo, avremmo potuto ignorarlo, non so con che effetto pratico, ma si avrebbe potuto farlo. Di questo si è discusso, anche se non apertamente, fra gruppi, e forse fra singoli Consiglieri; ma praticamente dobbiamo ammettere oggi che, avendo noi ripresentato la legge, noi implicitamente e tacitamente abbiamo accettato questa lettera di rinvio come valevole, anche se espressamente non lo abbiamo dichiarato. Per cui, avendo noi tacitamente accettato questa lettera di rinvio come buona, come se cioè l'avesse fatta il Governo, come prevede lo Statuto, io penso, consigliere Caproni, che siamo ormai in ritardo a ripresentare questa questione, la quale avremmo potuto presentare la prima volta quando abbiamo discusso il rinvio. Concludendo sono della opinione che noi abbiamo tacitamente accettato il rinvio ed abbiamo valutato valevole il rinvio stesso, ripresentando la legge modificata e porre la questione adesso mi sembra una questione

posta in ritardo e non più opportuno di discuterla. Questa è la mia opinione personale.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io comprendo le ragioni di opportunità esposte dal Presidente della Giunta, ma non posso accettare le dichiarazioni del vice Presidente del Consiglio circa l'accettazione tacita di una lettera di rinvio, perchè il Consiglio non si è pronunciato. Quando una lettera di rinvio giunge alla Presidenza del Consiglio regionale, essa viene esaminata, e quindi si informano la Giunta regionale e la Commissione legislativa; ma tutti questi organi non sono il Consiglio regionale. I gruppi politici, i capigruppo, non sono il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale potrebbe aver accettato questo principio, cioè aver fatto un'accettazione della lettera di rinvio come tale quando chiaramente avesse espresso un proprio avviso al riguardo. Questo il Consiglio non l'ha fatto, e per questo ho presentato quella mozione. Desidero che ci sia il voto del Consiglio.

PRESIDENTE: Non è una mozione; come mozione non poteva essere accettata. E' una pregiudiziale, e come tale vige l'articolo 72; quindi può parlare uno in favore e basta. La sottopongo al Consiglio per il semplice voto e poi si passa alla discussione degli articoli.

TOMA (IND.): Allora passiamo agli articoli!

PRESIDENTE: Chi prende la parola in favore di questa pregiudiziale? Se nessuno prende la parola, la pregiudiziale è posta a voti. Esito 22 contrari, astenuti 13, favorevoli 1... La proposta pregiudiziale è respinta. Chiusa la discussione generale, chiedo al Consiglio di esprimersi, per alzata di mano, sulla discussione per articoli. Adesso verranno esaminati gli

articoli modificati in confronto al primo progetto di legge.

MAGNAGO (vice Presidente del Consiglio - S.V.P.): Wir sollen entscheiden, ob wir zur Diskussion der einzelnen Artikel des Gesetzes übergehen sollen, und zwar zur Diskussion derjenigen Artikel, die eine Änderung erfahren haben.

PRESIDENTE: Chi è favorevole che, chiusa la discussione generale si passi alla discussione generale per articoli, è pregato di alzare la mano: unanimità.

Il testo proposto dalla Commissione all'articolo 2 della legge regionale sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi comuni, ecc., modifica il comma 2. della Giunta ed è del seguente tenore: « *Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole o contrario alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo e di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.* »

TOMA (IND.): Non si può dire: « i Consigli comunali dei Comuni ». Non ci possono essere i consigli comunali non di comuni...

PRESIDENTE: Questo è un emendamento. Chi prende la parola sulla proposta della Commissione circa l'articolo 22?

FONTANARI (P.P.T.T.): Se un Consi-

glio comunale è composto di 30 membri, e per disaccordi non possono riunirsi al completo sono sufficienti i $\frac{3}{4}$ dei presenti?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No.

FONTANARI (P.P.T.T.): Allora bisogna attendere le nuove elezioni comunali, per ritornare sul referendum.

MAGNAGO (vice Presidente del Consiglio - S.V.P.): Qui si dice: « *con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati al Comune* ».

FONTANARI (P.P.T.T.): Assegnati sono 30.

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se gli assegnati sono 30, il Consiglio comunale deve deliberare almeno con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ di questi 30.

FONTANARI (P.P.T.T.): E se non sono mai presenti che 17 o 18?

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio - S.V.P.): Allora il Comune non funziona.

FONTANARI (P.P.T.T.): Funzionerà male, ma se il comune, per divergenze sorte tra frazionisti e comunali, non...

glio - S.V.P.): Der Text der Kommission, Art. 2, kommt zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben.

Lo scopo di questo emendamento è di non legare a priori le mani al Consiglio, come ha esposto prima Forer, e cioè lasciare la possibilità teorica al Consiglio di far luogo al referendum anche qualora la situazione finanziaria del Comune, che verrebbe costituito, non desse le dovute garanzie. Forse ci sono dei casi speci-

fici, che meritano particolare attenzione e cura, e perciò non si vuole a priori dichiarare che non si fa luogo al referendum.

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio - S.V.P.): In quel caso, si dovrà fare il referendum in tutto il comune.

PRESIDENTE: Il testo della Commissione è posto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: minoranza. Controprova: 30. Il comma 2. dell'articolo 2, proposto dalla Commissione, è stato respinto.

Vi è da parte dei consiglieri Forer, Muther e Strabl, una proposta di emendamento del 3. comma dell'articolo 2 del testo della Giunta, e precisamente anzichè: « *Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di elezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata perchè vi osti la condizione dei luoghi e perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi* ». Si propone la dizione seguente: « *Il Consiglio regionale può non far luogo al referendum, se in base..., ecc.* ».

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio - S.V.P.): Der Text der Kommission, Art. 2, kommt zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben.

Lo scopo di questo emendamento è di non legare a priori le mani al Consiglio, come ha esposto prima Forer, e cioè lasciare la possibilità teorica al Consiglio di far luogo al referendum anche qualora la situazione finanziaria del Comune, che verrebbe costituito, non desse le dovute garanzie. Forse ci sono dei casi specifici, che meritano particolare attenzione e cura, e

perciò non si vuole a priori dichiarare che non si fa luogo al referendum.

CAMINITI (P.S.I.): Io penso che l'emendamento non porta praticamente nessun vantaggio, in quanto è implicito che c'è sempre una possibilità di vaglio. Quello della Giunta non è una dizione drastica, che escluda comunque il referendum, dice solo che non si fa luogo nel caso « *in cui si ritenga che la domanda...*, ecc. » La dizione proposta dai consiglieri Muther, Forer, e Strobl non varia nello spirito ma solo nella forma.

FORER (S.V.P.): Io non posso dichiararmi d'accordo con l'opinione di Caminiti per l'ultima proposizione « *vi osti la condizione del luogo* ». Dunque se noi, in base ai documenti presentati, possiamo constatare che i mezzi finanziari non sono a disposizione, allora, in quel caso, non c'è la possibilità di referendum, se manteniamo quella dizione. Io non vedo possibilità di fare referendum, se manca la possibilità finanziaria.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola circa l'emendamento proposto?

NEGRI (Assessore agli affari Generali - D.C.): Mi pare di dover convenire con Caminiti che la modifica non è di grande importanza. Resta sempre fermo che il Consigliere regionale, il quale decide se si deve fare il referendum o meno, sarà di una larghezza più o meno grande, a seconda di quelle che sono le risultanze dell'istruttoria; ma dire a priori come il Comune, il quale non è vitale, deve venire costituito come comune autonomo, mi pare che sia una cosa abbastanza grave, quando si sa che il Comune non può vivere con i propri mezzi. Io credo che in quel caso, cui accen-

na Forer, indubbiamente il Consiglio userà quelle larghezze che sono possibili. Per questi motivi non accetterò la proposta di emendamento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io non posso essere d'accordo con quanto esposto dal consigliere Caminiti e l'assessore Negri, in quanto effettivamente, secondo la dizione del testo della Giunta, quando il Consiglio regionale obiettivamente constata che non ci sono mezzi sufficienti, deve negare il referendum. Il consigliere Forer vorrebbe invece lasciare aperta questa possibilità. Con la proposta del consigliere Forer si potrebbe prescindere dal referendum pur constatando che i mezzi non sono sufficienti.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono d'accordo con quanto esposto da Forer. Del resto è un concetto già esposto nella precedente riunione.

Le frazioni che vogliono costituirsi in comune hanno il diritto di farlo, e non credo possa essere un motivo per negarlo il fatto che non hanno sufficienti mezzi finanziari. Certo è che la Regione ha l'obbligo di provvedere ad una organizzazione regolare di queste comunità. Nelle zone alpine poi questi casi si verificano più di una volta; noi non siamo in pianura, e quindi altri concetti devono presiedere alla nostra organizzazione. Per l'ennesima volta propongo che venga costituita una Cassa di compensazione autonoma, non finanziata dalla Regione, perchè sarebbe contro lo Statuto, ma finanziata da comuni più ricchi. E' una assoluta necessità, e noi non possiamo negare alle frazioni che sono a mille metri, il diritto di costituire la propria amministrazione. Questi casi devono essere in un secondo tempo affrontati energicamente, e quindi la proposta di Forer è molto opportuna. Un tempo anche un comune di 50 abitanti poteva vivere!

PRESIDENTE: L'emendamento Forer è posto ai voti: Chi approva l'emendamento, di cui rileggo il testo, è pregato di alzare la mano.

SCOTONI (P.C.I.): Io voterò a favore dell'emendamento proposto dal consigliere Forer, infatti ritengo che in pratica, le due cose siano quasi identiche. Però potrebbe sorgere questo dubbio quando il Consiglio regionale indice il referendum, ammette con ciò che quella frazione abbia, per disposizione di luogo, i requisiti per essere costituita in comune autonomo? Potrebbe sorgere questa domanda che rappresenterebbe un vincolo per il Consiglio, al quale si ovvia con la proposta di Forer.

Per tale motivo sono favorevole a detta proposta.

PRESIDENTE: Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano: 31. Contrari 4. L'emendamento è accolto.

L'articolo 2 risulta del seguente tenore:

« La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, ordina la votazione per referendum e fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale viene fatta la votazione.

Quando la Giunta regionale, però, in base agli atti di istruttoria, ritenesse che la domanda non può venire accolta per il motivo che la separazione di una borgata o frazione da un comune per essere costituito in comune autonomo, non risulta ammissibile, perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi, o per le condizioni del luogo, o quando, in favore dell'accoglimento della domanda risulti chiaramente manifesta la volontà delle popolazioni, deve sottoporre la domanda alla deliberazione del Consiglio regionale ed uniformarsi alla decisione di quest'ultimo.

Chi prende la parola sull'articolo 2 nel suo complesso?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Es kommt der Art. 2, so wie ihn der Regionalausschuss vorgeschlagen hat, zur Abstimmung.

PRESIDENTE: Chi approva l'articolo 2 nel testo proposto dalla Giunta regionale, letto poc'anzi e con l'emendamento, è pregato di alzare la mano: 20. Contrari: 2. Astenuti: 11.

Articolo 5. Nella proposta della Commissione:

Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune, validi per la elezione del Consiglio regionale.

E' aperta la discussione sull'articolo 5.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Es kommt der Art. 5 zur Abstimmung, so wie ihn die Kommission vorgeschlagen hat.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alla approvazione dell'articolo 5 secondo il testo della Commissione, è pregato di alzare la mano: 10. Contrari: 20. Astenuti: 1. Respinto.

Articolo 5 nel testo proposto dalla Giunta:

Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune, e compresi nel registro della popolazione stabile alla data in cui viene indetto il referendum.

E' aperta la discussione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Jetzt kommt Art. 5 zur Abstimmung, so wie ihn der Regionalausschuss vorgeschlagen hat.

Stimmenenthaltungen?

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'articolo 5, nella formulazione della Giunta regionale, è pregato di alzare la mano: 20. Contrari: 4. Astenuti: 10.

L'articolo è approvato.

All'articolo 6 la Giunta propone la seguente dizione:

« Il diritto di voto può essere esercitato soltanto nel Comune e nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per il referendum, come pure i delegati di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

Quando una votazione per referendum è limitata ad una frazione o porzione di territorio, a sensi del precedente articolo 2, secondo ed ultimo comma, i membri delle Commissioni elettorali per il referendum ed i delegati di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle liste elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamato a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei comma precedenti verranno elencati in una lista aggiuntiva da allegare alla lista elettorale della rispettiva sezione ».

SALVETTI: Se capisco bene quel testo, mi pare che queste sono le adeguazioni di natura formale, che hanno indotto ad accettare delle varianti: direi perciò di fare la votazione implicita nel testo integrale.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, è posto ai voti l'articolo 6 nella formulazione che è stata letta.

MAGNAGO: Es kommt Art. 6 zur Abstimmung, so wie ihn die Kommission und der Ausschuss vorgeschlagen haben.

PRESIDENTE: Chi è favorevole al testo concordato (tanto quello della Giunta che dalla Commissione sono del medesimo tenore) è pregato di alzare la mano: maggioranza. Approvato.

Articolo 10.

« L'Ufficio elettorale per la votazione per referendum è costituito da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di cui almeno uno nelle liste della sezione interessata.

Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione dell'ufficio elettorale si dovrà adeguare alla consistenza dei gruppi linguistici nel comune.

La carica di presidente e di scrutatore è obbligatoria e gratuita.

E' aperta la discussione sull'articolo 10.

MAGNAGO: Es dreht sich um den Art. 10, der vom Regionalausschuss vorgeschlagen und mit der Kommission vereinbart worden ist.

Chi è d'accordo per l'articolo 10? Unanimità. Passiamo alla votazione per scrutinio segreto. Esito del voto finale sulla legge per il referendum: votanti 40, favorevoli 26, Contrari 2, Astenuti 12. La legge è approvata dal Consiglio regionale.

Signori, la seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(ore 17.50)